

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - SÜDTIROL

Ufficio resoconti consiliari
Amt für Sitzungsberichte

SEDUTA
61.
SITZUNG

18. 5. 1977

Presidente: VAJA

Indice

- a) Disegno di legge n. 48: "Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, e successive modificazioni" (presentato dai consiglieri del P.S.I.);
- b) Disegno di legge n. 50: "Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1952, n. 24 e successive modificazioni, contenente norme per l'elezione del Consiglio regionale";
- c) Disegno di legge n. 51: "Norme per il trattamento giuridico ed economico degli impiegati regionali e di altri enti pubblici eletti consiglieri regionali"

pag. 3

Disegno di legge n. 64:

"Modifica dell'art. 10 della legge regionale 24 novembre 1976, n. 12, contenente norme integrative dell'assicurazione di malattia"

pag. 40

Disegno di legge n. 70:

"Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977" (primo provvedimento)

pag. 41

Inhaltsangabe

- a) Gesetzentwurf Nr. 48: "Änderungen zum Regionalgesetz Nr. 24 vom 20. August 1952 und zu dessen späteren Änderungen" (eingebracht von den Regionalratsabgeordneten der Sozialistischen Partei Italiens);
- b) Gesetzentwurf Nr. 50: "Änderungen zum Regionalgesetz Nr. 24 vom 20. August 1952 - und dessen späteren Änderungen - über Bestimmungen zur Wahl des Regionalrats";
- c) Gesetzentwurf Nr. 51: "Bestimmungen über die Rechtsstellung und Besoldung jener Bediensteten der Region und anderer öffentlicher Körperschaften, die zu Regionalratsabgeordneten gewählt worden sind"

Seite 3

Gesetzentwurf Nr. 64:

"Abänderung des Artikels 10 des Regionalgesetzes Nr. 12 vom 24. November 1976 betreffend Ergänzungsbestimmungen zur Krankenversicherung"

Seite 40

Gesetzentwurf Nr. 70:

"Änderung zum Haushaltsvoranschlag für das Rechnungsjahr 1977 (erste Maßnahme)"

Seite 41



Ore 10.20

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

PICCOLI-RENSI (D.C.): (Fa l'appello nominale).

PRESIDENTE : Lettura del processo verbale della seduta 22.4.1977.

TANAS (Segretario questore - F.S.D.A.): (legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Se non ci sono osservazioni, il processo verbale è approvato.

Ich gebe dem Regionalrat folgende Mitteilung:

Der Regionalausschuß hat auf Vorschlag des Assessors für Lokalkörperschaften einen Bericht betreffend den Antrag zur Abtrennung der Fraktion Rungg von der Gemeinde Kurtatsch an der Weinstraße und deren Angliederung an die Gemeinde Tramin an der Weinstraße eingebracht.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per gli enti locali ha presentato una relazione relativa alla domanda di distacco della frazione di Ronchi dal Comune di Cortaccia sulla strada del vino e sua aggregazione al Comune di Termeno sulla strada del vino.

Wir befinden uns bei der Generaldebatte, über die Punkte 4, 5 und 6 der Tagesordnung — wie sich die Herren Abgeordneten erinnern werden.

Punkt 4: Gesetzentwurf Nr. 48: "Änderungen

zum Regionalgesetz Nr. 24 vom 20. August 1952 und zu dessen späteren Änderungen" (eingebracht von den Regionalratsabgeordneten der Sozialistisch den Partei Italiens).

Gesetzentwurf Nr. 50: "Änderungen zum Regionalgesetz Nr. 24 vom 20. August 1952 und dessen späteren Änderungen über Bestimmungen zur Wahl des Regionalrates".

Gesetzentwurf Nr. 51: "Bestimmungen über die Rechtsstellung und Besoldung jener Bediensteten der Region und anderer öffentlicher Körperschaften, die zu Regionalratsabgeordneten gewählt worden sind".

Es wurde vereinbart, diese drei Gesetzentwürfe 48, 50 und 51 in einer einzigen Generaldebatte zu behandeln.

Come i signori consiglieri ricorderanno, avevamo iniziato il dibattito generale sui punti 4, 5 e 6 dell'ordine del giorno.

Disegno di legge n. 48: "Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, e successive modificazioni" (Presentato dai consiglieri del P.S.I.)

Disegno di legge n. 50: "Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, e successive modificazioni, contenente norme per l'elezione del Consiglio regionale".

Disegno di legge n. 51: "Norme per il trattamento giuridico ed economico degli impiegati regionali e di altri enti pubblici eletti consiglieri regionali".

E' stato concordato di trattare i tre disegni di legge 48, 50 e 51 in un unico dibattito generale.

Ha la parola il cons. Mitolo.

MITOLO (M.S.I.-D.N.): Signor Presidente, signori colleghi, circa le tre leggi in discussione credo che il nostro intervento si debba limitare a ricordare quella che è stata la posizione del M.S.I.-D.N. nel corso delle passate legislature e in particolare proprio nel corso dell'ultima legislatura, quando il consigliere, che allora rappresentava il nostro gruppo politico, fece propria la legge della D.C., ritirata per motivi non ben chiari o almeno forse fin troppo chiari, che fu portata all'attenzione del Consiglio regionale e discussa, purtroppo respinta, e che oggi vediamo riprodotta nella quasi sua interezza, proprio dalla proposta di legge del P.S.I. Noi restiamo dell'idea che le condizioni di ineleggibilità debbano essere mantenute, così come era previsto in quel provvedimento di legge, e altre le condizioni di incompatibilità, che pure vengono prospettate, ci trovano concordi. Soprattutto siamo del parere che la legislazione regionale non possa non tenere conto e non inserirsi in quella che è la visione prospettata dalla legge dello Stato, e in particolare mi riferisco alla n. 108 del 1968, che prescrive per le altre regioni a statuto ordinario ben precise condizioni e stabilisce le condizioni di ineleggibilità anche dei dipendenti di enti locali, di enti provinciali, della Provincia e del Consiglio regionale. Si è discusso sulla situazione in cui verrebbero a trovarsi questi cittadini e per cui, in sostanza, vi sarebbe una riduzione del diritto elettorale passivo, ma noi riteniamo che le condizioni che hanno portato il legislatore statale a scegliere questa strada siano validissime. Io mi permetto di leggere quello che fu un tratto dell'intervento del collega che allora presentò la legge che prevedeva la ineleggibilità dei dipendenti della Regione, delle Province autonome, di enti e istituti e aziende da esse dipendenti, che, secondo il mio modesto parere, è del tutto attuale. Si disse allora: "D'altra parte, per quanto i giudizi in materia possono essere

opinabili o controversi, appare certa in linea generale l'opportunità di acquisire due risultati: il primo è quello di stabilire una linea di distinzione chiara e inequivocabile fra quello che è il compito dell'eletto chiamato ad impegni pubblici con funzione di rappresentanza politica e quello che è il ruolo del dipendente dall'ente pubblico in qualsiasi posizione esso si trovi, che deve assicurare l'imparzialità e la continuità del servizio burocratico inteso nella migliore accezione del termine. E' ben chiaro che ciò comporta per i dipendenti dell'ente pubblico una limitazione nel diritto elettorale passivo, ma essa è da intendere come riconoscimento dei valori dei compiti propri a quel servizio in favore dell'intera comunità, senza distinzioni, che il pubblico dipendente deve saper garantire con il suo lavoro, la sua esperienza, il suo impegno, al di là del variare delle situazioni o delle formule politiche di governo, soprattutto in un momento nel quale l'area dell'intervento pubblico si va costantemente ampliando. Il secondo risultato, ravvisabile soprattutto in talune indicazioni di incompatibilità, mira ad allargare le possibilità di inserimento a livello di pubbliche responsabilità di persone, forze ed esperienze nuove, diverse da quelle già aggravate di diverso impegno politico, per conseguenza di un mandato elettorale, realizzando con ciò anche una maggior possibilità di partecipazione alla gestione della cosa pubblica". Io credo che questi rilievi abbiano oggi tutta la loro validità e in essi si racchiuda veramente il senso di una presa di posizione in favore o contro le leggi che ci vengono presentate, e noi siamo contro le leggi presentate dalla Giunta. Riteniamo che semmai si possa votare con tranquillità la legge presentata dalla minoranza di sinistra, dal P.S.I., perchè ricalca in sostanza anche quella legge che il M.S.I.-D.N., — e mi spiace che nella sua relazione l'assessore non ne abbia fatto cenno, perchè fu un avvenimento di una certa importanza, di un

certo rilievo anche di carattere politico —, che il M.S.I.-D.N. presentò alla fine della precedente legislatura. Nello studio che ci viene proposto, che ci è stato inviato dall'assessorato a sostegno delle leggi presentate, ci sono alcune pagine che danno valore e sostegno alle nostre tesi, in particolare proprio nelle prime pagine, mi permetto di rilevarlo, là dove si dice e si afferma: "L'autonomia regionale in materia di requisiti per accedere in condizioni di eguaglianza alle cariche elettive, deve essere strettamente limitata dai principi della legislazione statale. E ricordando in questa dizione una sentenza precisa della Corte costituzionale, è l'elemento di base su cui poter fondare proprio il giudizio su queste leggi che ci vengono presentate. Io non mi dilungo oltre, perchè credo che su questo tema, ormai da troppi anni si va discutendo. E' evidente che nel presentare le leggi così come ci sono state presentate, si è fatta una scelta di carattere politico che piace, che soddisfa certe esigenze della D.C. e della S.V.P., ma che per nostro conto è in assoluto contrasto con quelle che sono le reali esigenze della stragrande maggioranza della popolazione della Regione, che vuol vedere chiaro in queste posizioni, che vuole essere tranquilla di non favorire nè clientelismi, nè posizioni di privilegio.

E' su questo punto che noi richiamiamo l'attenzione dei colleghi della maggioranza e di tutti gli altri partiti per sostenere che vanno respinte le leggi presentate, così come sono state presentate dalla Giunta regionale, e semmai va accolta, anche se è presentata da un partito di opposizione, la legge che è stata prospettata dal P.S.I.

PRESIDENTE: Wer meldet sich noch zu Wort?

Chi chiede ancora la parola?

La parola all'assessore Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Pensavo che in un tema sul quale si è speso tanto inchiostro, la discussione generale sarebbe stata un po' più ampia, ma forse si approfondirà nel corso della discussione dei singoli articoli. Io devo rispondere anzitutto al cons. Manica, poi al cons. Virgili e al cons. Mitolo, che hanno parlato in questa occasione. Il cons. Manica è presentatore, assieme ad altri, di un progetto di legge che è stato esaminato dalla commissione.

Problema pregiudiziale, cioè la legittimità della norma, la quale non prevede la ineleggibilità, ma prevede le incompatibilità, salvo precisare e aggiungere alle cause di ineleggibilità delle altre. La Giunta regionale nel suo progetto, che è stato approvato dalla commissione, ha specificato un punto, che era stato oggetto di dispute e di controversie negli anni passati, per quello che riguarda i cosiddetti capi dei servizi. A questo punto si è tagliato corto e si è fatto riferimento non ai capi dei servizi, il che può considerarsi un riferimento ancora vago, ma si è fatto riferimento a determinati gradi, e quindi ci si è riferiti ai gradi più alti, quindi ai direttori generali, il termini tecnico non lo so, ai dirigenti generali, mi pare, e ai dirigenti superiori, che sarebbero gli ispettori generali. Per il resto il problema della ineleggibilità si è fermato, e si è fatto, viceversa, il discorso della incompatibilità. Questo non soddisfa i colleghi socialisti che hanno presentato questo progetto, i colleghi che hanno parlato, e non soltanto essi, ma anche il cons. Virgili nel suo intervento ha concluso dicendo: noi sosteniamo il disegno di legge del P.S.I. Quindi mi pare di capire, e se non è così prego di dirmelo, che anche il cons. Virgili ritiene che si debba prevedere la ineleggibilità dei dipendenti della Provincia e della Regione a queste cariche di consigliere regionale, in contrasto con le dichiarazioni fatte in sede di commissione dal suo collega di partito, il cons. Gouthier, il quale, viceversa, aveva detto che non

riteneva di arrivare a questo. Nella commissione si è svolta un'ampia discussione, il tema è stato deferito anzi a una sottocommissione, proprio nel tentativo, appoggiato anche dai consiglieri del P.C.I., di trovare una soluzione che, senza arrivare tout-court alla ineleggibilità dei dipendenti provinciali e regionali, consentisse di ampliare le categorie già previste dalla legge e precisare quel concetto a cui prima avevo accennato, cioè dei capi dei servizi. Anche il cons. Mitolo sostiene la tesi della ineleggibilità, portato avanti dalla legge del P.S.I.

Mi corre l'obbligo anzi tutto....

(Interruzione)

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.):
No, non ho capito male, perchè...

VIRGILI (P.C.I.): (Interrompe).

PRESIDENTE: Per favore non interrompere l'oratore!

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.):
Trovo scritto: "perciò sosteniamo il disegno di legge del P.S.I.". Ecco, ho voluto soffermarmi su questo punto, proprio per provocare il collega Virgili, perchè anch'io non riesco a capire questo. Evidentemente...

VIRGILI (P.C.I.): (Interrompe).

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.):
Ecco. Sarò contento se egli stesso potrà specificarmi questo punto, che per me rappresentava una forma di equivoco, ma che, come dice lei, questo sarebbe superato. Perchè il punto di vista fondamentale della proposta del P.S.I. è questo: di stabilire la ineleggibilità per tutti i dipendenti regionali e provinciali, anche senza arrivare a stabilire la ineleggibilità di tutte quelle

persone che dalla legge 108 sarebbero dichiarati ineleggibili, cioè tutti coloro che sono appartenenti ad enti sovvenzionati, soggetti alla vigilanza, ecc. ecc.

Scusate queste divagazioni, ritorno al problema pregiudiziale, problema che ci siamo posti anzitutto, della nostra norma, cioè della legittimità della posizione che preveda incompatibilità e che escluda la ineleggibilità dei dipendenti provinciali e regionali. Su questo tema è stato svolto un ampio intervento del collega Manica, per sostenere che in base all'art. 51 della Costituzione, le disposizioni che riguardano i casi di incompatibilità e di ineleggibilità devono avere carattere generale e devono estendersi a tutto il territorio del paese; è stato fatto riferimento alla legge 108, per dire che se questa forma di ineleggibilità è prevista per le regioni a statuto normale, non c'è ragione per cui non debba essere estesa anche alle regioni a statuto speciale. E devo ricordare che questi temi sono già venuti fuori nelle discussioni che ci sono state precedentemente, dal 1948 a questa parte abbiamo sempre trattato questo tema, siamo al 29° anno nel quale discutiamo questi argomenti. E sarebbe...

(Interruzione)

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): E sarebbe molto bene che si venisse fuori con una soluzione, perchè tutte le altre volte, e non per colpa della Giunta, ma per colpa complessiva di tutto il Consiglio, la questione si è arenata. Si sono portati degli emendamenti, necessità di rivedere, su questo tema si è andati avanti e avanti, e siamo arrivati al punto odierno. Io sarò evidentemente interessato, ma dico che sarebbe bene che a questo punto concludessimo, senza avere dei grandi progetti da rivoluzionare tutto il mondo, ma modestamente arrivando, per esempio, semplicemente e puramente a toccare quei

punti della legge sull'incompatibilità parlamentare del 15 febbraio 1952, legge Sturzo, cosiddetta, perchè presentata dall'allora on. Sturzo, che prevede questa incompatibilità per i parlamentari. Io mi accontenterei di questo, per cui, personalmente, dico che aggiungere altra carne al fuoco, aggiungere altre proposte che, secondo me, sono radicali, cioè vanno al di là di quanto è nelle nostre possibilità concrete, può significare rallentare ulteriormente il decorso della legge. E scusandomi ancora per tutte le divagazioni che faccio, ritorno ancora sul punto: il problema della legittimità di una norma, che non equipari la ineleggibilità nostra a quella delle altre regioni, è sorto parecchie volte, ed è sorto due volte anche in sede di commissione di convalida, tanto che nel 1969 è stato chiesto il parere al prof. Guicciardi, insigne giurista di diritto amministrativo, ora scomparso, dell'università di Padova, e successivamente è stato chiesto anche il parere di Giannini su un altro tema, che riguardava la legge in corso di esame nel 1971, abbiamo inoltre il parere del 1968 del prof. Benvenuti, altro giurista notevole. In ogni caso, nonostante questi pareri abbiano chiaramente specificato che l'emanazione della legge 108 del 1968, non obbliga la nostra regione a uniformarsi, per quanto riguarda l'incompatibilità abbiamo una sentenza della Corte costituzionale recentissima del 1975 che taglia la testa al toro. E devo leggere queste dieci righe della parte fondamentale della sentenza: "Occorre anzi tutto — dice la sentenza della Corte costituzionale n. 134 dell'11 giugno 1975 — premettere che nelle leggi istitutive delle regioni a statuto speciale, la competenza a disciplinare la materia elettorale è variamente regolata nel senso che per due di esse, Sicilia e Trentino-Alto Adige, è stabilito che debba provvedersi con legge regionale, mentre per le altre 3 è disposto che debba provvedersi con proprie leggi lo Stato, così come in base all'art. 122 della Costituzione,

l° comma, è la legge statale competente a disciplinare le elezioni delle regioni a statuto ordinario. Ne consegue che è lo stesso sistema costituzionale, che richiedendo leggi particolari per le singole regioni a statuto speciale, secondo i casi legge regionale o statale da un lato e una legge statale per quelle a Statuto ordinario, implica necessariamente la possibilità di regolamentazioni differenziate, anche per quanto riguarda i casi di ineleggibilità. In tal ché di per sé tale differenziazione non può implicare violazione di quel principio di eguaglianza, che è affermato, in via generale dall'art. 3 della Costituzione e viene ribadito dell'art. 51 della Costituzione stessa. Non può pertanto essere sufficiente ragione di illegittimità costituzionale la circostanza che le disposizioni della legge statale, che disciplinano l'elezione dei consigli regionali a statuto ordinario, siano difformi dalle corrispondenti norme dettate dalle singole leggi, che regolano le stesse materie per le regioni a statuto speciale".

Io direi che dopo questa sentenza, così chiara e precisa che sembra fatta a pennello proprio per il nostro caso, ogni discussione su problemi di legittimità della nostra norma e sui doveri di adeguarci alla legge 108 del '68 vengono a cadere. Ed allora il discorso che noi facciamo è un discorso puramente di opportunità, cioè un discorso politico. Ecco, su questo punto quindi discutiamo. Io devo ricordare anzi tutto, e questa è un'osservazione che ha carattere politico ma anche giuridico, una regola, che è sempre stata presente in materia elettorale, la regola cioè della eleggibilità, la regola che l'elettorale attivo e l'elettorale passivo sono principi fondamentali e che la ineleggibilità sono eccezioni, per cui, come tutte le eccezioni vanno esaminate e considerate proprio in questo quadro del tutto particolare. Quindi la regola è la eleggibilità, la regola è l'elettorato attivo e passivo, che ciascun cittadino può votare e può

essere eletto; l'eccezione è l'ineleggibilità, che, naturalmente, essendo eccezione può essere riferita solo a pochi casi. Il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano nella sua recente relazione al bilancio ha dato il numero dei dipendenti della Provincia di Bolzano, e questo numero è 7900 persone; nella provincia di Trento penso che non saremo molto lontani. Quindi saremo già a oltre 15 mila persone, soltanto considerando i dipendenti delle due Province, senza aggiungere i dipendenti della Regione. Quindi, soltanto considerati i dipendenti provinciali e regionali arriviamo a una cifra che supera i 16 mila attualmente e sappiamo che sono cifre in continuo aumento, per cui non è azzardato dire quello che si è detto in commissione, che la cifra è di 20 mila. La cifra di 20 mila era sorta dai calcoli che avevamo fatto, comprendendo in questa cifra anche tutti i dipendenti degli enti a contributo provinciale o regionale, oppure gli enti soggetti alla vigilanza e alla tutela — e qui mettiamo dentro tutti i comuni, ci mettiamo dentro gli ospedali, le casse malati, tutti gli altri enti, e così via. Ma escludendoli e rimanendo pure nel campo dei puri e semplici dipendenti, siamo già a quota 16 mila. Ora io domando se questo può considerarsi una eccezione alla regola dell'elettorato attivo e passivo, e la risposta la devono dare i consiglieri che votano la legge, assieme alla Giunta.

La seconda ragione, per la quale noi insistiamo su questa posizione, è questa: la Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano che sono in tutto e per tutto equiparate alla Regione, sono organi che sono più equiparabili al Parlamento che ai Comuni, più al Parlamento perchè il Parlamento è organo legislativo, che ai comuni che sono organi di carattere amministrativo. Cioè la caratteristica della Regione, la grande rivoluzione costituita dal sistema regionale è proprio di aver conferito alle Regioni il potere legislativo, per cui noi

siamo legislatori allo stesso titolo e nello stesso modo con il quale sono legislatori i deputati e i senatori. Le nostre leggi hanno vigore soltanto nell'ambito del nostro territorio, mentre le leggi dello Stato in tutto il territorio nazionale. Ed allora seguiamo il parametro, le norme, la situazione che esiste in campo nazionale, seguiamo la stessa dignità, le stesse funzioni, e seguiamo anche lo stesso trattamento per i dipendenti che sono deputati o per i dipendenti, provinciali o regionali, che sono consiglieri regionali. Non sembrerebbe giusto riferirsi, viceversa, agli enti locali, riferirsi cioè alla situazione esistente nel campo dei comuni, dove, specialmente se i comuni sono piccoli, posso capire che il fatto di un dipendente comunale che diventi consigliere, può creare delle situazioni di difficoltà. Quindi, secondo noi, seguiamo l'indirizzo portato dalla legge 15 febbraio 1952, n. 60 sull'incompatibilità parlamentare, di cui accennavo prima, che, secondo me, è il punto di riferimento più logico e più naturale per un Parlamento regionale.

Terza questione: sarò molto breve. Noi non desideriamo fare delle grandi distinzioni fra la posizione dell'amministratore pubblico e dell'impiegato pubblico, perchè consideriamo che tutti, amministratori e impiegati pubblici, adempiano a un pubblico servizio, sia pure con provenienza diversa: noi attraverso le elezioni, gli impiegati attraverso il pubblico concorso. Non vediamo perciò come dovrebbe essere preclusa la possibilità a impiegati capaci di diventare anche amministratori pubblici, cioè svolgere la loro funzione a un livello più importante, con funzioni diverse. Ecco, non comprendiamo questo manicheismo che relega gli impiegati al loro posto e vuole impedire ad essi che si mescolino con gli amministratori. Questa distinzione non la afferriamo: entrambi cooperiamo a un pubblico servizio, lavoriamo nell'ambito della pubblica amministrazione, seguiamo la cosa

pubblica; entrambi abbiamo determinati doveri, determinate funzioni, sia pure provenendo dalle elezioni noi e dal concorso i dipendenti pubblici. Può esserci il pericolo che un funzionario, approfittando del posto che occupa come dipendente, specialmente se ricopre determinati incarichi in determinati assessorati, riesca a conquistarsi una certa popolarità fiduciosa, e quindi avvantaggiarsi nelle elezioni. C'è questo pericolo. Ci sono dei funzionari nostri che hanno grandi contatti con la pubblica opinione e che potrebbero anche approfittare di questi contatti avuti durante il loro impiego per crearsi una posizione elettorale di vantaggio. Ecco, per questo scopo abbiamo allargato i casi di ineleggibilità a determinati gradi, ai quali presumiamo che possano corrispondere determinate importanti funzioni. Me se noi guardiamo all'esperienza del passato, non troviamo veramente episodi preoccupanti. Abbiamo circa 30 anni di esperienza di vita regionale; io ci sono dentro da più di 25, ma francamente non ricordo mai di impiegati provinciali o regionali che si siano fatti la campagna elettorale con la popolarità che avevano avuto come impiegati; non lo ricordo.

(Interruzioni varie)

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): No, vi prego di dirlo, perchè io posso essere smemorato, ma non ricordo di questi casi di persone...

(Interruzioni varie)

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Non ricordo... Se vorrà citare questi casi, per favore lo dica, perchè si sappia a chi ci si vuol riferire.

Si è parlato di controllore - controllato. Anche qui un'esperienza trentennale regionale e

provinciale ha dimostrato che questi casi non si sono verificati. In concreto dovrebbe verificarsi il caso di un impiegato, diventato consigliere o assessore, che approfitta della sua carica per favorire o la propria carriera o la posizione giuridica ed economica della categoria impiegatizia. E anche questo non è avvenuto. Anch'io non mi sono mai sentito condizionato, io non provengo dall'impiego regionale e provinciale, ma non mi sono mai sentito condizionato da colleghi, anche assessori, che fossero impiegati regionali e provinciali, nel trattare i problemi del personale.

E, per concludere, devo dire ancora qualche cosa sugli interventi. Non sto a riprendere determinati punti di vista personali del cons. Manica, quando, a proposito delle proposte della Giunta e dell'esito dei lavori della commissione parla di una farsa. Ecco, io non direi questo. Potrei ritorcere l'accusa, ma è inutile farlo; direi piuttosto che è stata una cosa molto seria fare un riferimento preciso, specifico, in materia di incompatibilità alla legge parlamentare. E se raggiungeremo lo scopo di prevedere tutte queste ineleggibilità, avremmo fatto un lavoro molto importante, e ci saremmo messi anche all'avanguardia di molte regioni, che non hanno fatto questo. La normativa prevista mi sembra una normativa abbastanza seria e anche abbastanza severa. Parlando con colleghi di altre regioni, hanno dovuto convenire che si trattava di una normativa concreta e severa. Non sto a ritornare sulle polemiche che ci sono state in passato: il progetto di legge Paolazzi, le dichiarazioni del capogruppo Pasquali, il progetto di legge presentato a fine legislatura del cons. Mitolo nell'altra legislatura. Se vogliamo fare polemiche per il gusto di fare puramente e semplicemente polemiche, facciamole, ma se oggi siamo di fronte a una precisa impostazione, a una precisa proposta di legge, discutiamo su questa e lasciamo il resto. Si è detto immorale il

fatto che si rinvii alla prossima legislatura l'applicazione dell'incompatibilità: non mi sembra immorale, mi sembra ragionevole anche questo. Basta pensare ai consiglieri che sono entrati nel momento in cui questa legge non esisteva, che hanno fatto le loro previsioni, che hanno accettato determinati incarichi in questo quadro, cioè nella assenza di norme precise sulla incompatibilità. Evidentemente mi sembra giusto lasciare passare questa legislatura, perchè alla prossima legislatura tutto ricominci da capo e oggi consigliere abbia davanti la situazione precisa che si presenta, possa scegliere tranquillamente fra ineleggibilità e incompatibilità. Cioè noi consideriamo questa legge, non come una mannaia che capita sul collo dei colleghi consiglieri regionali e provinciali, ma semplicemente come una legge che porta una disciplina sulle possibilità di svolgere, oltre che il compito di consigliere regionale, che è prevalente, e che dovrebbe essere assorbente, anche altre funzioni e ci indica quali possono essere esercitate e quali no. Quindi non mi sembra immorale, ma mi sembra giusto e ragionevole partire dalla prossima legislatura.

Il cons. Virgili ha detto che si è perso tempo per mediare fra i partiti della maggioranza. E' vero, riconosco che si è perso tempo; credo però che il risultato possa considerarsi soddisfacente, perchè si è trovata quella unità e quella concordia che nelle precedenti legislature non vi era stato. E ripeto quello a cui ho accennato prima, che nelle precedenti legislature la presentazione di un'infinità di emendamenti, il ritornare su determinati temi, ha consentito poi l'insabbiamento o, meglio, il ritorno in commissione, il passaggio della legislatura, senza che si combinasse niente. Oggi c'è una proposta concreta, questa proposta va valutata, va accettata o va respinta, anche se questa proposta viene un po' tardi. Ed è vero che proprio nelle dichiarazioni programmatiche per la formazione

della Giunta si era parlato di questa legge, ed è vero che il Presidente Kessler per la Giunta regionale, per ben due volte, nel presentare il bilancio del '74 e del '75, aveva parlato di questo argomento, come un argomento che stava a cuore.

Come pure non mi sento di accettare e devo respingere un'altra affermazione che il cons. Virgili ha fatto, che cioè questa legge proposta dalla Giunta sia un escamotage di furbizia elettorale. Ecco, queste veramente sono parole sprecate, secondo me, perchè questa legge è, viceversa, una legge che ha un capo, una coda, un filo preciso, sulle incompatibilità, e lei si renderà conto quanto queste incompatibilità, nel momento in cui potranno funzionare, costano a determinati ambienti, a determinate persone, a determinati gruppi. Quindi direi che è una legge che ha una sua chiara impostazione. Non è una legge radicale, ma è una legge che si adatta giustamente alle nostre esigenze.

Io non posso dire altro, perchè questi tre sono stati gli interventi; si era detto di fare la discussione generale anche sull'altro disegno di legge, quello che riguarda la posizione giuridica ed economica dei dipendenti pubblici, dei dipendenti regionali, ma su questo punto nessuno ha aperto bocca, quindi anch'io non parlo. Per ora mi limito a queste osservazioni.

PRESIDENTE: Io ho detto all'inizio della seduta di oggi — parlo in italiano — di fare una discussione cumulativa generale di tutte le leggi, 48-50-51. In questo caso, siccome facciamo una discussione generale unica, dò la parola a chi chiede ancora di parlare sulle tre leggi. Ha la parola per la seconda volta il cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Grazie, signor Presidente, io desidero prendere la parola, sia pure brevemente, dopo aver sentito il discorso fatto dall'assessore Bertorelle. E mi vien fatto di pensare immedia-

tamente che c'è proprio da disperare, sentendo le argomentazioni addotte, e sulla capacità di decidere da parte della Giunta regionale e, se mi è consentito a questo proposito, anche da parte del Consiglio regionale che si trova sul tappeto un problema da quasi 30 anni. Ma soprattutto, io dico, c'è da disperare, assessore, per il metodo, per i cambiamenti di parere che si sono verificati, anche se lei si dimostra un "candido" sotto molti aspetti. Ha ricordato, per esempio, che in occasione della discussione di bilancio l'allora presidente Kessler aveva ricordato che esisteva anche il problema della ineleggibilità e della incompatibilità. Io vorrei ricordare a lei e al signor assessore che non il presidente Kessler, ma anche lei in persona diceva esattamente questo: "Un'ultima cosa desidero dire circa i problemi della incompatibilità e della ineleggibilità di cui si è parlato. Il cons. Manica ritiene deludente la risposta che ho dato alla sua interpellanza. Cons. Manica, io non potevo, in questa sede, dire "la legge sarà fatta così, i tempi saranno questi"-. Quando si pensa che dal '48 se ne è parlato in questa sede del problema della incompatibilità in particolare, poi di quello della ineleggibilità, non potrà pretendere che se in 20 anni non si è fatto niente, si possa nel giro di due mesi risolvere tutto". Evidentemente non chiedevo tanto a lei, non mi sognerei mai di chiederlo. Aggiungeva ancora: "Devo dire però al Consiglio regionale che già di questo argomento in Giunta se ne è parlato, e che già la Giunta ha fissato una data evidentemente prossima, dei prossimi giorni, nella quale si discuterà esclusivamente questo tema. Quindi l'assicurazione che la Giunta può dare al Consiglio e che la Giunta riconferma è che presenterà il progetto di legge riguardante l'incompatibilità e anche l'ineleggibilità, che questo disegno di legge sarà un po' il riassunto di tutta la situazione pregressa, sia esistente in campo nazionale, che esistente per le regioni a statuto normale, legge 108 per intenderci, che

questo verrà fatto molto rapidamente, perchè, come ho detto, la Giunta regionale ha già fissato una riunione in cui discutere di questo argomento. Che poi si parli di presentazione di progetto di legge o presentazione di un appunto che contiene tutti gli elementi del progetto di legge, queste cose formali, io penso che i tempi che ha indicato il cons. Manica, dopo dei quali si riserva o riserva al suo gruppo il potere di presentare un progetto di legge, penso che potranno essere rispettati, e che il Consiglio si troverà di fronte a una proposta concreta da discutere e lì poi ognuno dirà il suo punto di vista. Ecco, io ritengo di aver risposto". Quando affermava questo, assessore Bertorelle? In data 14 giugno 1974, quando noi annunciavamo, in carenza della iniziativa da parte della Giunta, che avremmo presentato un disegno di legge. Abbiamo aspettato, purtroppo io dico, due anni, che passassero "quei venti giorni circa, o quei prossimi giorni" da lei annunciati due anni fa. Questo per ricordarle solamente qualche precedente, perchè un po' di coerenza qualche volta con quello che si dice al Consiglio, starebbe a dimostrare anche il rispetto sotto un certo profilo per il Consiglio stesso.

Ora io affermo: che sia vero che la ineleggibilità debba essere una eccezione, su questo penso che non ci siano dubbi. Al limite si potrebbe dire: cancelliamo dalla legislazione italiana la parola ineleggibilità. Però fino a che c'è io dico che cose di questo genere, proprio perchè investono diritti politici, diritti soggettivi dei cittadini, non possono essere trattati in modo diametralmente opposto da una parte e dall'altra nel resto d'Italia. Perchè se l'ineleggibilità è eccezione alla regola, cosa devo dire allora per il resto d'Italia? Allora vuol dire che per il resto d'Italia non vale niente, vale solamente per noi. Ma in che senso? Entro quali limiti? In quale modo? Si è poi ridimensionato mi pare anche il numero, anche se il numero può avere, in determinati momenti, un certo peso, per cui adesso ci sarebbero 16 mila ineleggibili circa,

comprendendo in essa i dipendenti regionali e provinciali. Vedo, ho piacere anche, che dai 30 mila, dei quali parlava lei non molte settimane fa, siamo già in un numero dimezzato, per dire che anche il numero delle persone è diminuito, non so per quale causa remota. Comunque, in dipendenza di questo ci troveremo, grosso modo, in presenza di due e mezzo, 3 per cento scarso dell'elettorato nella regione, il che mi pare che non sia una cosa incidente al punto da dover far dimenticare che ci sono delle questioni di principio da rispettare, prima ancora che questioni di opportunità.

Ora vorrei fare qualche brevissima considerazione. I pareri che sono stati chiesti, e che lei ha richiamato prima, sono tutti orientati, dico tutti, al rispetto di una norma generale da valere in campo nazionale. Il fatto della non automatica applicazione della legge 108 nessuno l'aveva mai discusso. Vale a dire la legge, che subentra dopo la legislazione intervenuta in sede regionale, non poteva, anche a mio modo di vedere, per una mia convinzione, automaticamente cancellare la legislazione già esistente.

Secondo i principi della legislazione nazionale coloro che ricevono un salario o uno stipendio dalla Regione sono ineleggibili; ciò non può togliere di mezzo una discussione come neppure poteva toglierlo di mezzo il fatto della abbastanza recente sentenza della Corte costituzionale, che afferma sì la potestà per la nostra Regione di legiferare in proprio, ma non dice però che questa legislazione possa o debba, come nel caso nostro, andare contro i principi di carattere generale e di carattere costituzionale. In questo senso, e lei l'ha riconosciuto, il nostro disegno di legge era più benevolo, più largo, rispetto al numero dei casi di ineleggibilità previsti dalla 108. Ora, come viene affrontato il problema della ineleggibilità? Sul problema della ineleggibilità si dice: facciamo riferimento ai direttori generali e ai direttori superiori, prima

si faceva riferimento ai capi servizi. Ciò comportava una certa difficoltà nella individuazione della funzione, significava trovare difficile individuare esattamente il ruolo rivestito da quella determinata persona.

Ora nella situazione che viene affrontata adesso dalla proposta di legge della Giunta, a mio modo di vedere, le cose vengono semplicemente peggiorate. Tralascio il fatto che l'assessore ha detto: "abbiamo allargato l'ineleggibilità", perchè se pensiamo che questo allargamento di ineleggibilità riguarda 87 persone, compresa Regione, Provincia di Bolzano e provincia di Trento, vorrei vedere di che razza di allargamento si tratta! Ma io dico che la stessa dizione usata comporterà nel tempo gli stessi difetti, le stesse carenze, le stesse discussioni che fino adesso sono state affrontate, ma non risolte, dal Consiglio regionale. Questo comporterà necessariamente anche una revisione della legge sul personale delle Province, perchè se domani le Province cambiano il modo di chiamare i loro funzionari, e invece di chiamarli dirigenti generali li chiamano con un qualsiasi altro nome, in quel momento questa legge, signor assessore, non servirà più a niente. Se la Giunta regionale avesse detto: prendiamo tutti i dipendenti del ruolo dirigenziale della categoria A non ci sarebbero stati, vorrei dire, dubbi, ma il fatto di adoperare dizioni di questo genere che possono trovare e possono non trovare rispondenza nella legislazione provinciale sul personale, questo non solamente non semplificherà le cose, ma le peggiorerà sotto ogni punto di vista. Ecco, io non voglio andare più in là, perchè sarebbe abbastanza facile fare della polemica di un certo gusto, ma dico semplicemente una cosa, e termino: con il nostro disegno di legge il problema veniva affrontato in pieno, risolto, si risolvevano automaticamente tutti gli altri problemi connessi; con il disegno di legge della Giunta non solamente si mantiene in piedi la

situazione attuale che è sempre stata denunciata, ma sotto un certo profilo si peggiora. Se questo, signor assessore, da parte della Giunta, è proporre buona legislazione al Consiglio, io mi permetto di pensare che sono qualche cos'altro da quello che sono. La ringrazio.

PRESIDENTE: La parola al cons. Sembenotti.

SEMBENOTTI (P.P.T.T.): Molto brevemente, signor Presidente, tanto per dire qual è la nostra posizione su questi disegni di legge. Parliamo dei due disegni di legge 48 e 50 e soprattutto. Per quanto riguarda il disegno presentato dai colleghi socialisti, direi che i casi di ineleggibilità, ossia quelli previsti dall'art. 2, siano troppo estesi, perchè, come ha detto prima il signor assessore, se eliminiamo addirittura tutti i dipendenti delle Province, della Regione, degli enti pubblici, ci troveremmo col codificare non più l'eccezione della ineleggibilità, ma un qualcosa di molto più vasto. C'è anche da rilevare che nel disegno di legge della Giunta non c'era niente che riguardava l'ineleggibilità, e nel testo della commissione, riferentesi al disegno di legge n. 50, c'è stata bensì una estensione della ineleggibilità, ma limitatissima, e tanto limitata che sicuramente non è conforme ai nostri desideri. Noi non vorremmo la estensione così pura e semplice a tutti i dipendenti, bensì una scelta fra i dipendenti fatta in maniera ben diversa e più ampia che non quella che risulta dal testo della commissione sul disegno di legge n. 50. Tanto si è parlato su questo tema della incompatibilità e ineleggibilità, ed è inutile farsi delle illusioni, ma sicuramente questa legge qualcosa modifica e, a mio avviso, contrariamente a quello che ha affermato Manica in questo momento, è una modificazione in meglio. Dobbiamo tener presente che da parte del consigliere regionale c'è la necessità del tempo pieno alla sua funzione di consigliere, perciò è

ben logico e giusto che ci sia una estensione della incompatibilità.

Noi vediamo di buon occhio più l'incompatibilità che l'ineleggibilità, però avremmo un qualche dubbio sull'affermazione del principio della incompatibilità per tutti i consiglieri comunali, come previsto dalla legge che stiamo emendando in questo momento. Ebbene, questa incompatibilità, estesa a tutti i dipendenti, a tutti i consiglieri comunali, forse taglia fuori un numero eccessivo di persone. Io sono d'accordo di pretendere che il consigliere comunale dedichi gran parte del suo tempo alla sua carica, così come il consigliere regionale per quanto lo riguarda, però dobbiamo anche tener presente che ci sono dei comuni piccoli o piccolissimi, per cui la carica di consigliere comunale esige una applicazione limitatissima.

D'accordo sulla incompatibilità per quanto riguarda i comuni di una certa entità, vedi i comuni capoluogo o i comuni superiori ai 7-8 mila abitanti, dove c'è veramente necessità di applicazione da parte del consigliere comunale, ma non la comprendo invece nei comuni tanto piccoli, per cui il tempo che si deve applicare alla carica di consigliere comunale è abbastanza limitato.

(Interruzione)

SEMBENOTTI (P.P.T.T.): D'accordo, se lo vediamo da questo punto di vista le funzioni non cambiano, però diciamo che altra cosa è amministrare o interessarsi di un comune di 10 mila o 50 mila o 100 mila abitanti, altra cosa è applicarsi in un comune dove ci sono 100 o 150 o 500 censiti. Detto questo a titolo accademico, chiamiamolo, perchè mi sembra che è ormai consolidato il fatto che debba esistere questa incompatibilità da parte di tutti i consiglieri comunali, detto questo, per tornare alla legge così come è nella proposta, noi diciamo che

saremmo ben più favorevoli alla legge Manica con qualche modifica, per quanto riguarda l'ineleggibilità, che non al testo che viene portato avanti dalla Giunta.

Comunque sia, in mancanza di niente, noi riteniamo che anche il disegno di legge 50, modificato dalla commissione, con le modifiche da essa apportate, mi sembra che possa fare un qualcosa di nuovo, introdurre un qualche nuovo elemento nella nostra legislazione a questo proposito, per cui diciamo "ben venga questo, almeno".

PRESIDENTE: La parola al cons. Crespi.

CRESPI (P.L.I.): On. Presidente, molto brevemente, per dire per quale motivo io voterò a favore di questo disegno di legge n. 50 della Giunta e degli altri disegni di legge. Io sono contrario, da un punto di vista ideologico, e del resto ho sentito con piacere che è contrario anche il collega socialista Manica, al principio della non eleggibilità. Io lo ritengo veramente un principio non democratico, un principio che dovrà alla fine sparire dal nostro ordinamento, in quanto mi richiama alla mente quel principio ottocentesco, per cui potevano andare a votare soltanto coloro che avevano un determinato censo, oppure che avevano soltanto un determinato grado di cultura e gli altri non potevano farlo. Mi sembra un concetto veramente superato, mentre invece il concetto della non compatibilità è validissimo e deve essere portato avanti. Quindi per questo motivo fondamentale e ideologico è chiaro che io accetto il disegno di legge della Giunta, anche se a un certo momento forse l'avrei allargato, per quanto riguarda le incompatibilità.

Io non sono d'accordo con quanto ha detto il collega Sembenotti sulla compatibilità fra consigliere comunale e consigliere regionale; non per niente sono stato proprio io, nella passata

legislatura, il presentatore di quell'emendamento alla legge regionale, per cui si sanciva questa incompatibilità fra consigliere comunale e consigliere regionale. Per un motivo molto semplice: perchè il consigliere regionale, nel nostro caso specifico, è anche consigliere provinciale, e quindi al limite è anche evidentemente il controllore dei consigli comunali; quindi un consigliere comunale, non poteva essere contemporaneamente controllore e controllato.

Su queste basi io l'ho proposto e su queste basi è stato accettato da tutte le parti politiche nella passata legislatura.

Io vorrei solo fare un'osservazione di tipo formale, on. Presidente del Consiglio: cioè a pag. 2 della relazione del disegno di legge n. 50 c'è un errore di stampa, e pregherei di volerlo correggere, dove dice: "la qualità di professionista, rappresentante o consulente di imprese, volte al profitto di privati. Qui o si cambia dicendo "Le qualità di professionista", oppure quel "volte" si trasforma in "volta". Bisogna cambiare. Ma è una sciocchezza.

Un'altra osservazione, vorrei fare sul disegno di legge n. 51, sull'art. 2. Io sono d'accordissimo che non venga corrisposto più l'assegno previsto dall'art. 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, ma, pur essendo d'accordo, io mi domando se un qualsiasi consigliere regionale vorrà pretenderlo, come faremo — questo vorrei proprio che me lo dicesse l'assessore — come faremo a negarglielo. Ne verrà fuori una questione di tipo giuridico, che con tutta probabilità sarà vinta dal consigliere regionale che andrà in causa contro la Regione.

Comunque, ripeto, per parte mia sono d'accordo e sono del parere quindi di votare tutti i disegni di legge della Giunta.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Non mi pare che ci siano altri elementi nuovi nell'intervento del cons. Manica, che ha replicato facendo polemica, e che mi autorizzino una risposta.

Il cons. Sembenotti ha sollevato il problema della incompatibilità fra la carica di consigliere regionale e consigliere di un comune nella Provincia. Ecco, effettivamente questo tema capita qui in questo momento fra capo e collo e io non sono in grado di darle una risposta meditata. Perchè la decisione, fatta molti anni fa, di introdurre questa forma di incompatibilità ha avuto un largo dibattito in Consiglio regionale, e ci sono state ragioni pro e contro, e alla fine il Consiglio regionale a larga maggioranza aveva proposto questa formula.

(Interruzione)

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Ecco, non ricordo, ma a larghissima maggioranza. Quindi, mi deve scusare se non entro nel merito, è un problema politico sul quale dovrei anch'io consultare la Giunta ed evidentemente i gruppi. Però, in questo momento è all'esame della Commissione legislativa un progetto di legge della Giunta di modifica della legge 20 agosto 1952, sulle elezioni regionali, cioè di modifica di questa stessa legge, che contiene questo punto, e vorrei pregarla di riproporlo in quella sede l'argomento, dando così modo ai gruppi anche di esprimersi. Perchè oggi effettivamente ci troveremmo imbarazzati e dovremmo fare riunioni particolari per esaminare questa situazione, mentre c'è la possibilità di sottoporlo al Consiglio, attraverso quel disegno di legge che è già in commissione e che si è fermato per alcune questioni sorte in merito alla presentazione delle candidature, che dovrà essere ripreso al più presto.

C'è poi la richiesta del cons. Crespi, che, unico

collega, si riferisce all'assegno previsto dall'art. 2 della legge 1078. Il cons. Crespi dice: se il consigliere regionale pretende questo assegno, con quali ragioni non si corrisponde? Veramente la richiesta mi pare che la facesse al Presidente del Consiglio, non so se il Presidente del Consiglio vorrà rispondere, ma per parte mia vorrei dire questo: che se la legge viene approvata, la legge vale per tutti, evidentemente vale anche per il consigliere; se la legge trova il visto governativo, allora è previsto che questo assegno non venga corrisposto. Questo assegno tra il resto è a carico del Consiglio regionale, una ragione di più per poter dare a coloro che amministrano il fondo del Consiglio regionale, cioè a noi consiglieri regionali, il diritto di poter decidere in merito.

(Interruzione)

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): E' sul bilancio. Sì, sì, ecco. Quindi mi rendo conto anch'io che ci potrebbero essere delle difficoltà, soprattutto governative, nel visto della legge per quanto riguarda i dipendenti pubblici che sono soggetti alla legge 1078; d'altra parte noi pensiamo che, gravando sul bilancio regionale questo fondo, il Consiglio regionale abbia la possibilità di toglierlo.

PRESIDENTE: Wir stimmen jetzt ab über den Übergang zur Sachdebatte des Gesetzentwurfs Nr. 48. Wer ist dafür? Dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Mit 20 Gegenstimmen und 14 Ja-Stimmen und einer Enthaltung wird der Übergang zur Sachdebatte abgelehnt.

Wir stimmen ab über den Übergang zur Sachdebatte des Gesetzentwurfs Nr. 50. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltungen? Mit 9 Gegenstimmen und 4 Enthaltungen wird der Übergang zur Sachdebatte beschlossen.

Wir behandeln zuerst den Gesetzentwurf Nr.

50 und wenn das Gesetz Nr. 50 abgestimmt ist, stimmen wir ab über den Übergang zur Sachdebatte des Gesetzentwurfs Nr. 51.

Votiamo per il passaggio alla discussione articolata del disegno di legge 48. Chi è favorevole? Contrari? Chi si astiene? Il passaggio alla discussione articolata è respinto con 20 voti contrari, 14 favorevoli ed un'astensione. votiamo per il passaggio alla discussione articolata del disegno di legge n. 50. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Il Consiglio approva con 9 voti contrari e 4 astensioni.

Trattiamo il progetto di legge n. 50 e dopo la votazione finale, voteremo il passaggio alla discussione articolata del provvedimento n. 51.

Art. 1

La lettera f) dell'articolo 12 della legge regionale n. 20 agosto 1952, n. 24, e successive modificazioni, viene modificata come segue:

“f) I segretari generali della Regione e delle Province di Trento e di Bolzano, i dirigenti generali, i dirigenti superiori o ispettori generali delle rispettive Amministrazioni, nonché i segretari generali dei Comuni capoluogo di provincia”.

La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Nel corso della mia brevissima replica alle affermazioni del signor assessore, avevo fatto presente che, a mio modo di vedere, la dizione usata in questo articolo comporterà un peggioramento, sotto il profilo della chiarezza, della situazione attuale. Non mi pare che l'assessore abbia degnato di una risposta l'obiezione che, a mio modo di vedere, ha senza dubbio un certo fondamento, nemi ha rassicurato circa le preoccupazioni che io mi sono permesso di esprimere.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Su questo punto non ho risposto. Ecco, noi riteniamo che il testo precedente poteva veramente dar luogo ad equivoci, perchè parlava di capi servizio delle rispettive amministrazioni. I capiservizio sono gli ispettori generali, sono i direttori generali, presso la provincia, sono i capi ripartizione. Viceversa pensavamo che stabilire il grado che viene ricoperto da ciascun funzionario, agli effetti delle ineleggibilità non potesse dar luogo a dubbi. Se si parla di segretari generali, va bene, mi pare che non ci siano dubbi. I dirigenti generali sono i cosiddetti direttori generali di prima; ecco, che si chiamano dirigenti generali o che si chiamino direttori generali è la stessa cosa, si indica il vertice: oggi i dirigenti generali sono soltanto i segretari generali e alcuni altri funzionari. Poi si parla di “dirigenti superiori o ispettori generali delle rispettive amministrazioni; abbiamo aggiunto “ispettori generali” proprio per indicare quella figura che è il grado secondo. “Nonchè i segretari generali dei comuni capoluogo di provincia” e anche questo è chiaro. Quindi non credo che possa dar luogo ad equivoci la parola “dirigenti generali e dirigenti superiori” perchè sono proprio indicati nella carriera dello Stato, nella carriera della Provincia, nella carriera della Regione, come il grado 1 e 2; non si può sbagliare su questo punto.

Ecco, in questo senso mi pare che questo testo possa evitare ogni equivoco.

PRESIDENTE: Wenn sich niemand mehr zu Wort meldet, stimmen wir über den Artikel 1 ab. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltung? Mit vier Gegenstimmen und sieben Stimmenthaltungen ist Artikel 1 genehmigt.

Se nessuno chiede la parola, votiamo l'articolo 1. Chi è a favore? Contrari? Astenuti? Con quattro voti contrari e sette astenuti l'articolo 1 è approvato.

Art. 1 bis

Il secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

“Non è inoltre compatibile con la carica di Consigliere regionale, salvo quanto stabilito al terzo comma del presente articolo:

- a) la qualità di Presidente, di membro del Consiglio di amministrazione o del collegio sindacale e di direttore generale, di dirigente o di funzionario di enti, istituti, associazioni e società sottoposti alla vigilanza e al controllo della Regione o delle Province autonome;
- b) la qualità di Presidente, di membro del Consiglio di amministrazione o del collegio sindacale e di direttore generale, di dirigente o di funzionario di enti, istituti, associazioni e società nei quali la Regione o le Province autonome abbiano partecipazioni finanziarie, eccettuato il caso di membro del Consiglio di amministrazione o del collegio sindacale, limitatamente al Presidente della Giunta regionale o, rispettivamente, al Presidente di una delle Giunte provinciali di Trento o di Bolzano, o ad un Assessore loro delegato;
- c) la qualità di Presidente, di membro del Consiglio di amministrazione o del collegio sindacale e di direttore generale, di dirigente o di funzionario di enti, istituti, associazioni e società ai quali la Regione e le Province autonome corrispondano, in modo ordinario, sussidi, sovvenzioni o contributi;
- c bis), la qualità di Presidente, di membro del Consiglio di amministrazione o del collegio sindacale e di direttore generale, di dirigente o

di funzionario di istituti bancari o società per azioni che abbiano come scopo prevalente l'esercizio di attività finanziarie, ad eccezione degli istituti di credito a carattere cooperativo, che non siano le Casse centrali di Trento e di Bolzano e che non operino fuori del loro ambito;

- d) la qualità di Presidente, di membro del Consiglio di amministrazione o del collegio sindacale e di direttore generale, di dirigente o di funzionario di enti, istituti, associazioni e società che gestiscono servizi di qualunque genere per conto della Regione o delle Province autonome;
- e) la qualità di professionista, rappresentante o consulente di imprese, volte al profitto di privati, nelle vertenze e nei rapporti tra tali imprese e la Regione o le Province autonome.

Le cause di incompatibilità elencate al primo comma del presente articolo, non trovano applicazione quando si tratta di enti, istituti, associazioni e società culturali, sportive, sindacali, di culto, assistenziali e di cooperative edilizie e di cooperative agricole di primo grado.

Le stesse cause di incompatibilità non trovano applicazione per i dirigenti e funzionari degli enti di cui ai commi precedenti, nonché per i dipendenti degli enti pubblici collocati in aspettativa senza assegni.

I Consiglieri regionali per i quali esista o si determini qualcuna delle incompatibilità previste dai commi precedenti, decadono dal mandato di Consigliere regionale con la procedura di cui agli articoli successivi e del Regolamento interno, qualora non abbiano rassegnato le dimissioni dalla carica incompatibile, cessando dalle loro funzioni, entro il termine di dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale o, in caso di surroga, dalla loro proclamazione o comunque dal giorno in cui si verifica il cumulo delle cariche incompatibili. Per cessazione dalle

funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente all'Ufficio rivestito.

La parola all'assessore Bertorelle.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Signor Presidente, la Giunta deve presentare degli emendamenti in merito alla procedura per l'accertamento della incompatibilità. Siccome si tratta di una materia delicatissima e l'emendamento non è ancora pronto, io chiederei di sospendere la votazione di questo articolo.

PRESIDENTE: Es ist der Antrag gestellt worden, die Abstimmung auszusetzen, weil noch Abänderungsanträge eingebracht werden sollen. Ich wundere mich schon sehr, daß ein Gesetz, das vom Ausschuß eingebracht wird, jetzt bei Abstimmung noch nicht vollständig ist. Ich unterbreche jetzt die Sitzung und ersuche den Ausschuß, vielleicht innerhalb einer Viertelstunde die vorgesehenen Abänderungsanträge vorzulegen. Die Sitzung ist für eine Viertelstunde unterbrochen.

E' stato richiesto di sospendere la votazione, per permettere la presentazione di emendamenti. Mi meraviglio che una legge presentata dalla Giunta non sia ancora completa al momento della votazione. Sospendo la seduta e prego la Giunta di presentare i previsti emendamenti entro un quarto d'ora. La seduta è sospesa per 15 minuti.

(Ore 11.10)

PRESIDENTE: Es wurde ein Änderungsantrag des Regionalausschusses vorgelegt, welcher den Artikel 1 bis abändert und den Artikel 1 ter ersetzt, und zwar:

La Giunta ha presentato un emendamento, che modifica l'articolo 1 bis e sostituisce l'articolo 1 ter:

Sostituire l'ultimo comma dell'art. 1 bis:

I Consiglieri regionali per i quali esista o si determini qualcuna delle incompatibilità previste dagli articoli precedenti decadono dal mandato di Consigliere regionale, qualora non abbiano rassegnato le dimissioni dalla carica incompatibile, cessando dall'esercizio delle funzioni, entro il termine di dieci giorni dalla convalida delle elezioni regionali o dal giorno in cui si verifica il cumulo delle cariche incompatibili. Per cessazione dalle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

Gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilità previste dalle leggi sono di competenza della Commissione di convalida del Consiglio regionale che ne è investita dalla Presidenza del Consiglio medesimo.

Ai fini dell'accertamento di eventuali incompatibilità i Consiglieri regionali sono tenuti a trasmettere — entro trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale — alla Commissione di convalida l'elenco delle cariche ed uffici da essi ricoperti. Analoga comunicazione essi sono tenuti a trasmettere per le cariche che vengano successivamente rivestite.

La Commissione di convalida deve dare comunicazione al Consigliere interessato di inizio del procedimento per l'accertamento di una causa di incompatibilità, con l'invito a produrre tutti gli elementi ritenuti necessari per il chiarimento delle posizioni contestate.

La Commissione di convalida può essere anche investita dell'esame preliminare circa la sussistenza di una causa di incompatibilità sulla base di una richiesta scritta presentata dal Consigliere regionale interessato, entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale o dal giorno in cui le cariche vengono successivamente rivestite. In tal caso la Commissione di convalida esprime il proprio parere sulla sussistenza di una causa di incompatibilità entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta ed il termine di cui al quinto comma del presente articolo decorra dalla comunicazione, al richiedente, del parere medesimo.

La Commissione accerta l'avvenuta decadenza. Durante la trattazione del caso da parte della Commissione, l'interessato non può partecipare alle sedute del Consiglio regionale e del Consiglio provinciale.

Ha la parola l'assessore Bertorelle.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): La Giunta ha presentato un emendamento, che ripristina il testo della Giunta stessa, che era stato modificato radicalmente dalla commissione. E' da chiarire che la Giunta non ha niente da dire sul testo presentato e preparato dalla commissione, ma ritiene che sia migliore...

(Interruzione)

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Cioè ripristina il testo della Giunta, perchè lo ritiene più funzionale. Vorrei che si capisse il significato. Ora non si toccano tutte le posizioni di merito che sono state approvate dalla Giunta, presentate dalla Giunta, modificate dalla commissione legislativa, cioè tutti i diversi casi di incompatibilità. Quella che viene in discussione è la procedura. Ora la procedura deve essere abbastanza chiara. Ecco, il pregio del testo della

Giunta, se posso dire questo, è di una certa chiarezza nell'accertamento dell'incompatibilità. Il difetto, se posso dire così, delle proposte fatte, peraltro molto apprezzabili, dalla commissione è che potrebbero ingenerare delle difficoltà di accertamento. Quindi, basta seguire il testo della Giunta, per chi volesse rendersene conto, e prendere atto sì della necessità di rassegnare le dimissioni dalla carica che si è dichiarata incompatibile entro dieci giorni dalla convalida delle elezioni regionali, mentre ai fini dell'accertamento, cioè del passaggio alla commissione degli elementi per poter giudicare, i termini decorrono dalla prima seduta del Consiglio regionale. In sostanza la proposta della Giunta è praticamente uguale alla procedura usata dal Parlamento. Ecco, è questo che volevo dire. Abbiamo ritenuto, anche su questo punto, uniformarci a un sistema, che sembra già collaudato, presso il Parlamento, e usare lo stesso metodo: far capo completamente alla commissione di convalida; la commissione di convalida accerta le eventuali incompatibilità e pronuncia la decadenza, se è necessario; la commissione di convalida svolge anche opera di consulenza, perchè può darsi che un consigliere sia incerto se la carica che ricopre è o meno incompatibile e che, indipendentemente dalle decisioni che prenderà la commissione o il Consiglio, voglia chiedere alla commissione se ritiene incompatibile o no questa carica. Quindi, averci riferito alla procedura usata presso il Parlamento, almeno ci consente di avere un riferimento preciso, mentre la proposta fatta dalla commissione poteva ingenerare delle confusioni.

PRESIDENTE: La parola al cons. Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): Sehr geehrter Herr Präsident! Wir sind mit dem Abänderungsantrag des Regionalausschusses einverstanden, denn im

Endeffekt wird, was das Meritum betrifft, ja gar nichts abgeändert; es bleibt alles aufrecht, so wie es ursprünglich vom Ausschuß vorgeschlagen und von der Kommission abgeändert wurde. Es wird hier lediglich die Prozedur abgeändert, wie man zur Feststellung der Nichtvereinbarkeit gelangen soll. Ich bin selbst in der Kommission gewesen bei der Behandlung des Gesetzentwurfes. Somit habe ich auch für den Text der Kommission gestimmt. Aber trotzdem bin ich einverstanden, daß man zum alten Text zurückkehrt, weil die Kommission doch vielleicht ein wenig zu streng vorgegangen ist. Man hat die Möglichkeit einer Befragung dieser Konvalidierungskommission fallen gelassen. Wenn man sich das überlegt, so ist das nicht ganz gerecht, denn es könnten so manche Fälle vorkommen, wo man glaubt, daß eine Unvereinbarkeit vorhanden ist und somit tritt man von diesem Amt zurück. In Wirklichkeit ist keine Unvereinbarkeit vorhanden. Deswegen möchten wir schon auch, daß diese Möglichkeit der Befragung der Konvalidierungskommission wiederum vorgesehen wird. Ich kann mich erinnern, daß in der Kommission gesagt wurde, das soll man fallen lassen, denn man würde dadurch nur die endgültige Entscheidung hinauszögern. Ich glaube, das kann man nicht sagen, denn schließlich und endlich hat die Kommission nur 30 Tage Zeit und ob man jetzt 30 Tage früher oder 30 Tage später den Fall klärt, dürfte wohl einerlei sein. Es soll jedoch eine Möglichkeit bestehen, hier, sagen wir, präzise vorzugehen. Deswegen wollte ich erklären, daß auch wir mit diesem Abänderungsantrag des zuständigen Regionalassessors einverstanden sind.

(Illustrissimo Signor Presidente! Siamo favorevoli all'emendamento della Giunta regionale, poichè in sostanza non si tratta di una modifica di merito; la proposta originaria della Giunta, modificata a sua volta dalla commissione, rimane

tale e quale. L'unico mutamento riguarda la procedura per stabilire l'incompatibilità. Personalmente ero presente alla trattazione del disegno di legge in sede di commissione e pertanto avevo votato il testo di quest'ultima. Ciononostante sono d'accordo di ritornare al testo precedente, in quanto la commissione è stata forse un po' troppo rigida, avendo essa escluso la possibilità di sentire la commissione di convalida. Considerando attentamente la questione, ciò non appare ineccepibile, in quanto potrebbero verificarsi casi, in cui si ritiene che sussista una incompatibilità, per cui ci si dimette dall'ufficio, anche se in realtà ambedue le cariche sono compatibili. Per questo motivo desidero dare agli interessati la possibilità di ricorrere alla commissione di convalida. Ricordo che la commissione legislativa era contraria a tanto, per non procrastinare la decisione definitiva. Tale affermazione non è, a mio avviso, giustificata, dovendo l'organo preposto decidere entro 30 giorni e credo non faccia difetto, se il caso viene definito 30 giorni prima o dopo. E' bene comunque prevedere la possibilità, diciamo di procedere con precisione e pertanto desidero dichiarare che il mio gruppo consiliare è favorevole all'emendamento proposto dal competente assessore regionale).

PRESIDENTE: La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): On. Presidente, quanto io ho inteso dire e dall'on. assessore proponente e dal collega di commissione legislativa, mi spinge ad alcune considerazioni, che sono d'ordine politico e sono d'ordine regolamentare, parlando sempre sull'emendamento, perchè non intendo escludere dall'argomento. Quanto l'on. assessore ha detto mi torna strano, perchè in sede di commissione legislativa si era pur valutato un certo procedere, una realtà che il legislatore in quel momento riteneva

doversi configurare in norma di legge, dopo di che in aula la si muta. Con questo io non voglio minimamente mettere in discussione il principio delle maggioranze e delle minoranze, appartengono al sistema, ma c'è un rapporto etico nelle Assemblee. Oltre tutto quello che improvvisamente si scopre non andar più bene, bisognava difenderlo nella sede normale, che era quella della commissione, perchè la commissione quando queste cose discute le discute con l'assessore proponente se in quel momento era chiaro ciò che il legislatore voleva e da parte dell'esecutivo non si era sollevato nulla... oddio, può darsi, il sonno porta consiglio! Ma allora in questo caso è sbagliato il regolamento, on. Presidente. Non è pensabile che si possano mutare le leggi in aula senza che la commissione legislativa, insignita di un compito precipuo, ne sia estromessa. Appartiene alle maggioranze fare questo. Nel Parlamento, quando le leggi si discutono il Presidente della Commissione ha il diritto, deve esprimere il giudizio proprio su tutti gli emendamenti presentati. Qui non esiste questa possibilità, ma allora arriviamo a mutare in aula tutte le leggi, se la Giunta vuole, che il legislativo ha in qualche modo approvato. Pertanto, o Lei ritiene dover modificare il regolamento, o come minimo bisogna adottare un principio, una procedura, un comportamento, che impedisca queste storture. Perchè, oltretutto, è ridicolo che per ripristinare un articolo che è già stilato nel vecchio testo, si debba sospendere la seduta del Consiglio regionale, perchè se è valido il testo precedente della Giunta, esso era già in legge, proprio nel testo della Giunta. Quindi non c'era bisogno di sospendere nulla, ci richiamava al testo precedente. Pertanto, qui bisogna che ne sortiamo, per quello che riguarda l'emendamento in sè, perchè già lo avevamo attentamente valutato in sede legislativa e c'era parso proprio che i ritardi che esso comportava nel testo della Giunta non dovessero essere accolti e pertanto si era provveduto a modificarlo. Parlo del ritardo di procedura, perchè noi stiamo facendo una serie di leggi, tre leggi,

che tendono a regolamentare la vita di questa assemblea e la possibilità di adire a questa assemblea, ma l'unica preoccupazione che ha il legislatore, a partire da questo articolo, è quella di mettere i ritardi più ampi possibili e togliere di mezzo tutto ciò che può creare ostacolo per essere candidati. Fingiamo di fare delle leggi che regolamentano il diritto passivo del cittadino; in realtà facciamo delle leggi per stornare dalle nostre teste tutti i possibili casi di ineleggibilità, di incompatibilità e adesso anche di iter per stabilire se la incompatibilità esista o meno. Noi su questa legge ci asteniamo e illustrerò poi i motivi. Pertanto anche sull'emendamento presentato dall'on. assessore, fatte salve le osservazioni di procedura, manterrò il nostro atteggiamento di astensione.

PRESIDENTE: Bevor wir abstimmen, möchte ich nur dem Herrn Abgeordneten Ceccon folgendes sagen.

Voglio dire al cons. Ceccon, siccome si è richiamato al regolamento, che io non sto qua a dare un giudizio se il regolamento è buono o cattivo, io posso solo far osservare il regolamento esistente. Per quanto riguarda il regolamento, noi procediamo in regola.

Es wurde ein weiterer Abänderungsantrag von den Abgeordneten Crespi, Jenny und Ziosi eingereicht.

E' stato presentato un altro emendamento, proposto dai cons. Crespi, Jenny e Ziosi, al punto e) nella frase "la qualità di professionista, rappresentante o consulente di imprese, volte al profitto di privati", invece di "volte", scrivere la parola "volta".

La parola al cons. Crespi per l'illustrazione.

CRESPI (P.L.I.): L'avevo già annunciato in sede di discussione generale: se noi mettiamo quel "volte al profitto di privati", evidentemente quel "volte" va riferito alle imprese. Cioè è incompatibile la qualità di professionista, rappresentante o consulente di imprese, volte al profitto di privati, nelle vertenze e nei rapporti tra tali imprese e la Regione o la Provincia Autonoma. Però a un certo momento io potrei

anche fare il consulente di un privato, che è in contrasto con la Regione o con le Province; in questo caso mi è consentito? Invece se noi mettiamo quel "volta", evidentemente quel "volta" è riferito alla qualità, alla qualità professionista, rappresentante o consulente di imprese, volta al profitto di privati. Cioè la qualità di consulente o di libero professionista, volta all'interesse di un privato, quando questo interessa qualsivoglia di imprese o di privati sia in contrasto con l'interesse della Regione, evidentemente il consigliere regionale non lo può fare. Ecco, questa sarebbe la differenza.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Il collega Crespi ha parlato anche prima; dico la verità che nel frastorno di questi emendamenti non l'ho potuto seguire bene, però anche in questo momento non sono ancora convinto. Perché, che cosa è incompatibile? E' incompatibile l'esercizio di una professione di avvocato, di rappresentante, di consulente fiscale, ecc. ecc...

(Interruzione)

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): No, di un consigliere regionale, che sia avvocato o consulente legale o consulente finanziario e che rappresenti una impresa privata nell'esercizio delle sue attività professionali, nei rapporti con la Regione o la Provincia.

Nel caso che un consigliere regionale venga a trattare col Presidente della Giunta regionale o provinciale per sostenere gli interessi di una azienda che è in conflitto con l'amministrazione provinciale o regionale, ciò non è conveniente, e allora si dice: non consentiamo questo. Questo, del resto, è previsto anche dall'art. 4 della legge 15 febbraio 1952 sulla incompatibilità parlament-

tare, cioè i membri del Parlamento non possono assumere il patrocinio professionale, nè in qualsiasi forma prestare assistenza o consulenza ad imprese di carattere finanziario ed economico in loro vertenze o rapporti di affari con lo stato. Ecco, è questo che si vuole colpire. E, allora, se è questo che si vuole evitare, più che colpire, non vedo che ci siano problemi.

(Interruzione)

PRESIDENTE: Wer meldet sich noch zum Abänderungsantrag zu Wort?

Chi chiede ancora la parola sull'emendamento?

Ha la parola il cons. Virgili.

VIRGILI (P.C.I.): Signor Presidente, intanto io voglio formulare una proposta precisa: che l'insieme di questi emendamenti ci venga distribuito, in modo da valutarlo più attentamente, e non casca il mondo se sospendiamo la seduta e ci ritroviamo nel pomeriggio.

Sulla questione specifica io dico che non mi convince la modificazione. A noi quello che interessa è il rapporto fra l'azienda e la Regione, la Provincia o lo Stato. Dicevo col collega Jenny: lasciamo stare l'architetto o l'ingegnere o il geometra, ecc. che fa i progetti, e facendo i progetti di determinate imprese è anche portato a vedere di aumentare al massimo la volumetria, ma vediamo il medico che presta un'attività di altro genere e che opera per una clinica privata. Indubbio che la clinica privata si pone immediatamente in antagonismo con la struttura pubblica o con l'ente, magari cerca di realizzare determinati profitti della sua attività: chi colpiamo? Il sindaco medico che presta la sua scienza all'attività complessiva di quella determinata struttura, di quel determinato servizio, o invece stabiliamo un rapporto fra quella impresa

che svolge quella attività a fini di lucro, più che invece di interesse pubblico e collettivo, nei rapporti con la Regione, con la Provincia o con lo Stato? Ora mi pare che sia giusta la prima formulazione, volta, cioè riferita alle imprese, al privato, all'istituto, all'ente, ecc. ecc., che abbia e realizza scopi o obiettivi in contrasto con quelle che sono poi le finalità, ecc., ma non colui che presta la sua opera scientifica, tecnica, all'interno di quella determinata attività. Per cui, secondo me, diventa estremamente limitativo, sbagliato, pur in questi termini, ma anche da un punto di vista di etica, innanzi tutto, non mi pare che sia giusta questa proposta che sposta i termini dei soggetti, come invece, giustamente mi pare, richiama l'assessore Bertorelle.

PRESIDENTE: Prima di dare la parola al cons. Ceccon, vorrei pregare il cons. Virgili, siccome ha chiesto la distribuzione di questi emendamenti, di considerare che l'ultimo emendamento riguarda la parola "volte" o "volta". E prego di considerare questo con una certa generosità. Per quanto riguarda l'emendamento della Giunta si ristabilisce, come ha detto l'assessore, il testo riportato nella proposta di legge della Giunta. Pregherei di non insistere nella distribuzione di questo, perchè non siamo in grado per il momento di farlo.

Ha la parola il cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): On. Presidente, a me sembra che l'obiettivo dell'emendamento proposto non risolva la realtà del conflitto, perchè il "volte" o "volta" non significa assolutamente nulla, in quanto ciò che nell'emendamento dà rilevanza è l'impresa, non è la qualità del professionista. E' che presti la sua opera ad una impresa. Ma è qui che nasce la incompletezza dell'articolo, perchè esso indica soltanto le imprese private. Io posso essere consulente di

imprese private, ma esistono anche le imprese pubbliche, e anche queste vanno conglobate nel motivo che il legislatore mette in essere, perchè io posso essere consulente dell'ENEL, io posso essere consulente delle aziende di trasporti pubblici, sovvenzionati dalla Provincia, e non posso quindi esercitare il mandato. E allora la modifica non è più volta al "volte", ma è "volta" all'impresa, che deve essere pubblica e privata. Pertanto in questo senso io sono più vicino alla dizione del Parlamento nazionale, come l'ha letta prima l'on. assessore, perchè quella è onnicomprensiva, mentre la nostra discrimina. Ed è qui che bisogna intervenire.

PRESIDENTE: Ha la parola il cons. Sembenotti, sempre sull'emendamento Crespi e altri.

SEMBENOTTI (P.P.T.T.): Signor Presidente, io volevo dire che "volta" e "volte" a un certo punto può generare sicuramente confusione, anche se è una confusione ben precisa. Però io direi semplicemente che sarebbe molto meglio, a mio avviso, togliere tutta la dizione "volte" al profitto di privati", e lasciare "le imprese nelle vertenze dei rapporti..." Penso che se noi modifichiamo così, rispecchiamo maggiormente l'intendimento della Giunta di riflettere praticamente ciò che fa il Parlamento.

PRESIDENTE: Prima di dare la parola al cons. Crespi, vorrei solo ricordare ai signori consiglieri che io posso far votare solo l'emendamento, che è stato presentato per iscritto, e questo emendamento è stato presentato dal cons. Crespi e altri. Noi possiamo solo votare su questo emendamento.

Ha la parola il cons. Crespi.

CRESPI (P.L.I.): On. Presidente, vorrei specificare che i colleghi Jenniye Ziosi sono stati così cortesi da concedermi la loro firma, perchè

altrimenti non potevo presentare l'emendamento. Questo per mettere a posto le cose. Poi volevo anche specificare che non mi pare così poco importante, come diceva il collega Virgili, cambiare quel "volte" e mettere invece "volta", perchè a un certo momento, pur accettando quello che diceva Sembenotti e quello che diceva anche Cecon, cioè che dovremmo considerare anche le imprese pubbliche e via discorrendo, si dà il caso che se non lo lasciamo esattamente in questi termini, io potrei benissimo fare l'ingegnere, per esempio, il consulente ingegnere o il consulente avvocato di un privato, il singolo privato, non di impresa, il quale ha una causa, ha una vertenza con l'ente pubblico. Questo mi è consentito, mentre invece non mi è consentito fare il consulente dell'impresa. Può verificarsi il caso che il cittadino Sempronio ha una grossissima vertenza con la Provincia o con la Regione, e io, consulente, consigliere regionale, posso fare il consulente di questi, mentre invece non lo posso fare se è un'impresa. Ma per quale motivo? Evidentemente, a me sembra molto più logico dire che la mia qualità di consigliere regionale mi vieta di fare il consulente, ma evidentemente in qualsiasi tipo di vertenza sia di privati, che di imprese. In questo caso dovrei presentare un altro emendamento, per togliere "fra tali imprese", perchè "fra tali imprese" verrebbe a cadere. Cioè in questo caso verrebbe a suonare così: "la qualità di professionista, rappresentante o consulente di imprese, volta al profitto di privati, nelle vertenze e nei rapporti con la Regione e le Province autonome", cioè lasciando via "fra tali imprese". Comunque in ogni modo, visto che il mio emendamento ha suscitato tali perplessità nel...

(Interruzione)

CRESPI (P.L.I.): No? Va bene, allora niente.

PRESIDENTE: Prima di dare la parola al cons. Virgili, devo dire che è stato presentato in questo momento dai cons. Sembenotti, Zanghellini e Cecon un altro emendamento all'art. 1 bis, alla lettera e) per togliere le parole "volte al profitto di privati". Se questo venisse votato allora praticamente cadrebbe l'altro emendamento. Prima però ha chiesto la parola il cons. Virgili sull'altro emendamento. Ha la parola il cons. Virgili.

VIRGILI (P.C.I.): Grazie, signor Presidente. Volevo solo dire che la chiarificazione del collega Crespi è interessante nel senso che restringe l'interpretazione che si poteva dare al paragrafo e) e appunto riferisce questo professionista, rappresentante o consulente come titolare o delegato del Consiglio delle imprese. Non è più il progettista, non è più colui che presta un servizio, che presta un'opera, ma è colui che ha una responsabilità, un incarico direttivo particolare e specifico, cioè particolarmente che rappresenta sul piano legale, sul piano funzionale, la impresa che esercita quella determinata attività, la qual cosa è diversa. Allora, si viene a stabilire un rapporto di interdipendenza tra la funzione, la qualità del professionista e l'impresa in senso lato. Mi pare che allora in questo modo, con questa precisazione, il "volta" ha una sua giustificazione precisa.

PRESIDENTE: Ha la parola il cons. Sembenotti per illustrare l'ultimo emendamento.

SEMBENOTTI (P.P.T.T.): Brevemente, l'avevo già illustrato. Per chiarire che se la vediamo nel suo contesto generale questa lettera e), vediamo che non riveste alcuna rilevanza il fatto, a mio avviso, che si tratti di interesse privato e di interesse pubblico. Si tratta del fatto che uno che esercita la sua professione non può rimanere in causa contro la Provincia, contro la Regione,

contro l'ente del quale è consigliere, indipendentemente dal fatto se esercita questa professione nell'interesse di privati o di enti pubblici. Non è giusto, tanto per fare un caso specifico, che un consigliere regionale si presenti come legale dell'ENEL, per esempio, perchè è un'impresa pubblica, contro la Provincia o contro la Regione. Dobbiamo eliminare la possibilità del consigliere regionale di stare in causa a favore di qualsiasi altro contro la Regione o contro la Provincia. Per questo abbiamo tolto il "profitto di privati", perchè non serve.

Grazie.

PRESIDENTE: ~~Meldet sich noch jemand zum letzten Änderungsantrag zu Wort?~~

Qualcuno desidera ancora intervenire in merito all'ultimo emendamento?

Ha la parola l'assessore Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): L'emendamento mi pare che possa essere anche chiarificatore. Togliamo le parole "volte al profitto di privati", e resta chiaro che il consigliere regionale, nella sua qualità di professionista, di rappresentante, di consulente di imprese, che poi siano pubbliche o private, non ha importanza, non può avere rapporti, nelle vertenze e nei problemi che ne nascono, con la pubblica amministrazione regionale e provinciale. Mi pare che sia chiaro e definitivo.

PRESIDENTE: Wir stimmen ab über den Änderungsantrag vorgelegt von den Abgeordneten Sembenotti, Zanghellini und Cecon. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltung? Mit 5 Enthaltungen und einer Gegenstimme ist der Änderungsantrag angenommen.

Votiamo l'emendamento presentato dai consiglieri Sembenotti, Zanghellini e Cecon. Chi è favorevole? Contrari? Astensioni? Con 5 astensioni ed un voto contrario l'emendamento è approvato.

Il In conseguenza di ciò anche l'emendamento Crespi e altri è decaduto.

(Interruzioni)

PRESIDENTE: Prego un po' di calma, signori consiglieri.

Leggiamo: "la qualità di professionista, rappresentante e consulente di imprese, nelle vertenze e nei rapporti fra tali imprese e la Regione o le Province autonome".

Wir stimmen jetzt ab über den vorhin verlesenen Änderungsantrag des Regionalausschusses. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Stimmenthaltung? Mit 9 Enthaltungen und einer Gegenstimme ist der Änderungsantrag angenommen. Wer meldet sich zum so abgeänderten Artikel 1 bis zu Wort? Wir stimmen über den gesamten Artikel ab. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltung? Mit 9 Stimmenthaltungen ist der Artikel angenommen.

Votiamo l'emendamento della Giunta testè letto. Chi è favorevole? Contrari? Astensioni? L'emendamento è approvato con 9 astensioni ed un voto contrario.

Chi chiede la parola in merito all'articolo 1 bis così emendato? votiamo l'intero articolo. Chi è favorevole? Contrari? Astensioni? L'articolo è approvato a maggioranza con 9 astensioni.

Art. 3

L'articolo 65 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24 e successive modificazioni, è

sostituito dal seguente nuovo articolo:

“Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza e per quelli in materia di operazioni elettorali, è ammesso il ricorso alla Corte di Appello di Trento, se le controversie riguardano questioni di eleggibilità o decadenza, e al Tribunale amministrativo regionale, in prima istanza, anche nel merito se riguardano le operazioni elettorali.

Ove il ricorso sia accolto, la Corte di Appello ed il Tribunale amministrativo regionale, correggono, se del caso, il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati, coloro che hanno diritto di esserlo.

Avverso le decisioni della Corte di Appello e del Tribunale amministrativo regionale, è ammesso il ricorso, rispettivamente, alla Corte di Cassazione ed al Consiglio di Stato.

Metto in votazione l'art. 3: è approvato a maggioranza con 8 astenuti.

Art. 3 bis

Le disposizioni contenute nella presente legge non trovano applicazione nei confronti dei Consiglieri regionali in carica, limitatamente alla durata del mandato in corso.

Metto in votazione l'art. 3 bis: è approvato a maggioranza con 7 astensioni.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

Votanti 42

28 sì

8 no

6 schede bianche.

Der Regionalrat beschließt das Gesetz. Die Sitzung wird unterbrochen.

Il Consiglio regionale approva la legge. La seduta è sospesa.

Il Consiglio riprenderà alle ore 15.

(Ore 12.50)

Ore 15.25.

PRESIDENTE: La seduta riprende.

Die Sitzung ist eröffnet. Ich ersuche die Herren Abgeordneten Platz zu nehmen. Wir fahren mit Nr. 6 der Tagesordnung fort und stimmen ab über den Übergang zur Sachdebatte des Gesetzentwurfs Nr. 51. Wer ist für den Übergang zur Sachdebatte? Dagegen? Stimmenthaltung? Mit 5 Stimmenthaltungen ist der Übergang genehmigt.

Prego i signori consiglieri di prendere posto. Proseguiamo con il n. 6 dell'ordine del giorno e votiamo per il passaggio alla discussione articolata del disegno di legge n. 51.

Metto in votazione il passaggio all'esame articolato: è approvato a maggioranza con 5 astenuti.

Art. 1

I dipendenti della Regione e degli enti pubblici sottoposti al controllo o alla vigilanza della Regione e degli altri enti pubblici per i quali la Regione ha potestà legislativa di ordinamento, eletti alla carica di Consigliere regionale o di Sindaco di un Comune capoluogo di provincia, sono collocati d'ufficio in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.

I medesimi dipendenti, eletti alla carica di Sindaco o di Assessore effettivo o supplente, eccettuato quanto previsto dal comma precedente, sono collocati, a loro richiesta, in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.

Gli enti di cui al primo comma provvedono, su richiesta del dipendente, al versamento delle trattenute relative al trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza sanitaria. Nel caso in cui il dipendente risulti eletto alla carica di Consigliere regionale, l'ente da cui dipende provvede a rivalersi nei suoi confronti dell'intero onere conseguente.

La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): *Si grazie, signor Presidente.* Era per notare questo: è vero che più avanti si fa riferimento alle leggi esistenti, e precisamente alla legge del '60, però io volevo osservare come una disposizione di questo genere sia già contenute nella legislazione in essere. Solamente che rimane, anche per tutto il resto del disegno di legge, rimane in atto la legge del '59, che fissa in 100 mila lire l'indennità del consigliere regionale. Ora questo non è vero sul piano di fatto e non deve essere vero neanche sul piano politico e legislativo, perchè se quella legge nel '59 poteva andar bene, non può andar bene adesso, che in verità è modificata e non

corrisponde più alle 100 mila lire fissate allora. D'altra parte non possiamo dimenticare che proprio quella legge ha consentito di trattare con benevolenza, come ha detto in sede di commissione l'assessore Bertorelle, i dipendenti regionali che venivano eletti consiglieri regionali. Quindi, io proprio coglierei l'occasione di questo articolo, che praticamente stabilisce legislativamente quello che già c'è, per dire che rimane in essere un'altra legge che contraddice in certo qual senso quanto andiamo approvando. Per questo chiedevo di sentire il pensiero del signor assessore a proposito di quanto così brevemente illustrato.

PRESIDENTE: La parola al cons. Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): *Ich verstehe eigentlich nicht, was der Kollege Manica damit bezweckt.* Wenn auch ein Gesetz da ist, welches die Aufwandsentschädigung in 100.000, 150.000 oder 200.000 Lire vorsieht, so hat dies mit diesem Gesetz ja nichts zu tun, denn mit diesem Gesetz sagen wir, daß einer überhaupt nichts mehr bekommen kann, also er muß in den Wartestand versetzt werden ohne irgendeine Entschädigung. Deswegen ist es ja ganz egal, ob eine Aufwandsentschädigung seinerzeit in 100.000 Lire fixiert wurde oder in 300.000 Lire. Wir wissen alle genau, daß heute die Aufwandsentschädigung nicht 100.000 Lire ausmacht. Aber in diesem Gesetz hat diese Bestimmung, von der er befürchtet, daß sie noch weiterhin aufrecht bleibt, gar nichts zu tun. Sie beeinflusst in keiner Weise dieses Gesetz und was wir hier mit diesem Gesetz regeln wollen. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn der Kollege Manica einmal versuchen würde, irgendwie vor seiner sozialistischen Haustür ein wenig zu kehren. Dort wäre auch etwas in Ordnung zu bringen, was man wahrscheinlich mit diesem Gesetz gar nicht in Ordnung bringen kann. Man

zerreißt sich die Kleider, man schreit nach Skandalen, aber intern hat man auch etwas in Ordnung zu bringen. Und da hat noch niemand dafür gesorgt.

(Non comprendo che cosa si proponga con ciò il collega Manica. Il provvedimento legislativo, che prevede indennità di carica nella misura di 100.000, 150.000 o 200.000 lire, ha nulla a che vedere con la presente legge, in base alla quale viene sospeso qualsiasi emolumento, dovendo l'interessato essere collocato in aspettativa senza assegni. Non importa pertanto, se a suo tempo l'indennità di carica era stata fissata all'importo di 100.000 o 3000.000 lire. Sono tutti a conoscenza che l'attuale indennità di carica non ammonta a 100.000 lire. La norma, per la quale egli teme un'ulteriore validità, non ha nulla a che fare, ripeto, con il provvedimento in parola. Non influenza infatti in nessun modo questa legge e quanto desideriamo regolamentare. Sarebbe bene che il collega Manica cercasse di spazzare davanti alla propria porta socialista. Anche ivi vi sarebbero da sistemare certe cose, che probabilmente non si possono regolamentare con questo atto legislativo. Ci si lacera i vestiti, si grida allo scandalo, ma pure nel proprio interno vi sarebbe bisogno di ordine, al quale però non vi ha ancora provveduto nessuno.)

PRESIDENTE: La parola al cons. Sembenotti.

SEMBENOTTI (P.P.T.T.): A proposito di questo art. 1 si legge: "eletti alla carica di consigliere regionale o di sindaco di un comune"; dopo prosegue: "i medesimi dipendenti eletti alla carica di sindaco o di assessore effettivo o supplente". Mi sembra che o si è consiglieri regionali o sindaci, oppure va aggiunto anche la carica di assessore effettivo o supplente; bisogna comunque precisare se si tratta della Regione, il che sarebbe escluso, in quanto si tratta già di

consiglieri regionali, e va bene, allora si riferisce ai Comuni, assessore effettivo o supplente del comune. Allora anche nel primo capoverso va modificata eventualmente la dizione. Non si può dire: "eletti alla carica di consigliere o di sindaco" e sotto richiamarsi e dire: "di sindaco ma anche di assessore effettivo o supplente". Può darsi che ci sia l'assessore che ci sappia dare una giustificazione, comunque, da quanto ho capito io, mi pare che vi sia una discrepanza nel modo di...

(Interruzione)

PRESIDENTE: Non fare colloqui, prego.

Jeder kann sich zu Wort melden und erhält das Wort. Wer meldet sich noch zu Wort?

Ognuno può intervenire ed ottenere la parola. Chi chiede la parola?

Ha la parola per la seconda volta il cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Grazie, signor Presidente. Per esprimere veramente la mia grossa meraviglia nei confronti di quanto sparato dal collega Dalsass, perchè domando che cosa c'entrino a un certo momento questioni di principio o questioni di casa socialista, o questioni di S.V.P. Veramente, se ci addentriamo su questo terreno, collega Dalsass, lo spirito e la discussione di questo Consiglio regionale sono destinati a scadere, non a livello di un Consiglio comunale, ma a livello veramente di bottega.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Bertorelle.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Il problema sollevato dal collega Manica è stato più

volte esaminato dalla Commissione. In effetti c'è qualche cosa che deve essere modificato, ma non credo che sia questo il momento di modificare. La legge alla quale fa riferimento il cons. Manica è la legge del '59, la quale stabilisce sia l'indennità di carica dei consiglieri, sia l'indennità di carica degli assessori; mentre però per i consiglieri da 100 siamo andati leggermente in su, per gli assessori regionali è rimasta tale e quale quella del '59. Si impone quindi una verifica che io naturalmente non voglio annunciare adesso, perchè non c'è alcuna intenzione di farlo, ma voglio dire che in quella sede si potrà vedere anche questa particolare situazione; credo che importante sia, agli effetti di quello che ha detto o che intende dire, mi pare, il cons. Manica, che questa legge non esercita o non eserciterà alcuna influenza su quello che sarà il trattamento previsto da questa legge. E quindi nessuno potrà avvalersi o richiamarsi a quella legge per chiedere un trattamento diverso da quello che è previsto da questa legge. Il problema naturalmente esiste, ed è un problema di coordinamento legislativo, che potremo esaminare con più calma più avanti, come tutti i provvedimenti che riguardano direttamente il trattamento economico, l'indennità di carica dei consiglieri regionali.

Per quanto riguarda la richiesta che ha fatto il collega Sembenotti, effettivamente stavo preparando un emendamento per aggiungere a chiarimento, nel II comma dell'art. 1: "i medesimi dipendenti, eletti alla carica di sindaco o di assessore effettivo o supplente di un comune", se proprio si ritiene necessario. Come pure pensavo di presentare un emendamento per aggiungere, quando si parla di trattamento di quiescenza e di previdenza, "ed eventualmente di assistenza sanitaria". Infatti, come loro sanno, c'è una forma particolare di convenzione fra il Consiglio regionale e l'ENPADEP per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, e quindi aggiun-

gendo la parola "eventualmente" si lascia aperta la porta se deve essere o no disciplinata questa parte che riguarda la malattia, mentre rimane tutto quanto il resto, cioè rimane anche l'assistenza sanitaria. Si dice "eventualmente", perchè questa è una questione che poi dovrà vedersi il Consiglio regionale in sede di convenzione.

PRESIDENTE: Ho sentito parlare di emendamenti. Prego di prepararli, perchè non possiamo...

Ich bitte die Herren Abgeordneten um etwas Geduld bis die Abänderungsanträge eingereicht sind.

Prego un po' di pazienza, stanno preparando in Giunta un emendamento.

Es wurde ein Abänderungsantrag eingereicht, der folgendermaßen lautet:

E' stato presentato un emendamento, che prevede: dopo le parole: "Previdenza" aggiungere: "ed eventualmente di assistenza sanitaria".

Wer meldet sich zum Abänderungsantrag zu Wort? Niemand. Wir stimmen ab. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltung? Mit neun Stimmenthaltungen ist der Abänderungsantrag genehmigt. Wer stimmen über Artikel 1 ab. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltung? Artikel 1 ist mit 11 Enthaltungen genehmigt.

Chi chiede la parola in merito all'emendamento? Nessuno. Votiamo. Chi è favorevole? Contrari? Astensioni? Con nove astensioni l'emendamento è approvato.

Chi chiede la parola in merito all'articolo 1 così emendato? Nessuno. Votiamo l'articolo 1. Chi è favorevole? Contrari? Astensioni? L'articolo 1 è approvato a maggioranza con 11 astensioni.

Art. 2

A tutti i dipendenti da enti pubblici eletti alla carica di Consigliere regionale non viene corrisposto, a carico della Regione, l'assegno previsto dal punto 2) dell'articolo 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078.

Metto in votazione l'art. 2: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 8 astensioni. L'art. 3 è soppresso.

Art. 4

Le disposizioni contenute nella presente legge non trovano applicazione nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della medesima ricoprono la carica di Consigliere regionale, di Sindaco o di Assessore effettivo o supplente limitatamente alla durata del mandato in corso.

Ai dipendenti pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1 che alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono la carica di Consigliere regionale o di Sindaco di Comune capoluogo di provincia, si applica il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1960, n. 28, anche nel caso in cui chiedano il collocamento a riposo senza cessare dal mandato.

Salvo quanto previsto dai due commi precedenti è abrogata la legge regionale 11 novembre 1960, n. 28.

Chi chiede la parola? La parola al cons. Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): Ich wollte nur folgendes sagen: Wenn man schon diesen Abänderungsantrag im zweiten Absatz des Artikels 1 eingebracht und genehmigt hat, so muß dasselbe auch für den Artikel 4 gelten. Aber ich glaube, da braucht es gar keinen Abänderungsantrag; man

kann ja von Amts wegen hinzufügen "di Comune", denn es muß ja so heißen, wenn es im Artikel 1 so heißt. Man muß auch hier hinzufügen, daß es sich um einen Assessor einer Gemeinde handelt.

(Volevo fare soltanto presente che l'emendamento apportato all'articolo 1, deve valere pure per l'art. 4. Credo non sia necessario approvare un secondo emendamento, in quanto la dizione "di Comune" potrebbe essere aggiunta d'ufficio, dovendo l'articolo 4 corrispondere con l'art. 1. Anche qui è necessario chiarire che si tratta di un assessore comunale.)

PRESIDENTE: Es ist folgerichtig, daß eine zwangsläufige formelle Korrektur des Artikels 4 auf Grund des Abänderungsantrages von Amts wegen erfolgen wird.

Wer meldet sich noch zum Artikel 4 zu Wort? Niemand.

Wir stimmen ab. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltung? Der Artikel 4 ist mit 9 Stimmenthaltungen genehmigt.

Erklärungen zur Stimmabgabe?

E' giusto che l'art. 4 venga corretto d'ufficio, trattandosi di una correzione formale, che è una logica conseguenza dell'emendamento. Chi chiede la parola in merito all'art. 4? Nessuno. Votiamo. Chi è favorevole? Contrari? Astensioni?

L'art. 4 è approvato con 9 astensioni.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? La parola al cons. Virgili.

VIRGILI (P.C.I.): Grazie, Presidente, lei si è ricordato di prima! E io colgo l'occasione anche per riprendere l'argomento precedente, che poi in fondo ha un rapporto strettissimo con quest'altro disegno di legge. Il nostro gruppo si è

astenuto sull'uno e sull'altro disegno di legge, in quanto non si ritiene soddisfatto del modo come viene disciplinato l'insieme della materia. Ci sembra di cogliere delle situazioni abbastanza compromissorie, ibride, fra affermazioni di principio e poi disposizioni legale, giuridiche, specifiche, che si vuol dare dal punto di vista eticomorale al comportamento dei singoli. Ora, complessivamente, noi ci permettiamo, al di là delle considerazioni che sono state svolte dall'assessore, di indicare queste due proposte abbastanza mistificanti, rispetto alla competenza autonomistica, in quanto c'è stata una limitazione, ed è stata anche argomentata, dei casi di ineleggibilità e si è teso a ricondurre i fatti soggettivi, oggettivi, al settore esclusivo della incompatibilità. In secondo luogo abbiamo giudicato la prima proposta arretrata rispetto alla stessa legge nazionale 108 che ha ampliato e ridefinito i due momenti e molto interessata, anche se il signor assessore ha avuto una lunga amnesia, a proposito della situazione di fatto che si è determinata in questo Consiglio regionale dagli anni lontani ad oggi. Proprio perchè ci pare si voglia, in genere, mantenere ed estendere una situazione che in fondo è stata di uso e di consumo, da parte soprattutto delle maggioranze politiche in provincia di Trento e in provincia di Bolzano, che spesso si sono avvalse di questo ibrido fra pubblico e privato, fra politico e istituzionale, per favorire quella cerniera di recupero del consenso, che doveva permettere meglio alle forze politiche di maggioranza di esercitare il loro dominio nelle rispettive province, nella sfera del territorio provinciale. Da questo punto di vista credo che non si possa quindi convenire con alcune delle argomentazioni che sono state svolte dal relatore, nè tanto meno da alcune forze di minoranza, — il collega Crespì oggi non c'è —, quando si tende a ridurre a un fatto nullo, passivo, il problema della ineleggibilità, dimenticando che appunto qui si

tratta di garantire in modo particolare la formazione della volontà degli elettori, e quindi la sua manifestazione senza interferenze, senza pressioni, senza interventi di influenze da parte di uomini, di cittadini, che, proprio per gli incarichi che ricoprono nella pubblica amministrazione, possono avvalersi, come è stato dimostrato nel passato, per influenzare il corpo elettorale. Cosa diversa è senza dubbio la parte che concerne le incompatibilità e si tratta anche qui soprattutto di fare in modo che incompatibilità amministrativa sia quella di assicurare, di converso, il retto e normale esercizio delle pubbliche funzioni. In questa norma del secondo disegno di legge ci pare, per esempio, che sarebbe stato più corretto mantenere la prima dizione, che era della Giunta, ma solo in modo parziale, quella di considerare il sindaco di un comune capoluogo di provincia e non gli assessori effettivi o supplenti. E' veramente strano questo fatto degli assessori supplenti dei comuni capoluogo, che vengono collocati, a richiesta, in aspettativa per la durata del mandato, quando invece si sarebbe potuto circoscriverlo soprattutto a chi è dotato di funzioni positive, come in modo particolare l'istituto del sindaco, riproponendo anche i comuni superiori ai diecimila abitanti, proprio perchè siamo convinti che il sindaco di un comune superiore ai diecimila abitanti abbia molto da fare, da dedicare come tempo, responsabilità, impegno, ecc. per essere sgravato dalla doppiezza che viene prevista per ciò che riguarda l'assessore supplente o l'assessore effettivo dei comuni capoluogo di provincia. Ora, anche in questo caso noi ricaviamo l'impressione che i disegni di legge, più che rispondere a un'esigenza di disciplina da un punto di vista normativo, giuridico e soprattutto di razionalizzazione sul piano dei comportamenti politici, dell'etica morale, siano il frutto di un compromesso, ma di un compromesso ab-

bastanza deleterio, fra i due partiti di maggioranza assoluta nelle rispettive province, che sono stati più preoccupati di salvare situazioni che si sono incancrenite nel passato e di non pregiudicare eventualità o possibilità di uso dell'apparato pubblico in modo particolare di questi settori qui menzionati dal punto di vista della continuità del loro esercizio diretto e esclusivo del potere pubblico. Ora abbiamo già detto in precedenza che noi denunciavamo questa situazione. E' un tema questo che ormai è stato affrontato dal nostro Consiglio regionale in legislazioni diverse, per iniziativa o della maggioranza, che poi ha rinnegato, o delle forze di opposizione, ma che sempre comunque si è cercato di affossare, di rinviare, quando si è stati costretti, come nel caso attuale, di ridurre però ai fatti più eclatanti, senza entrare nel merito di una disciplina veramente precisa e razionale dell'insieme del fenomeno. E' certo che da questi due provvedimenti qualcosa di nuovo viene rispetto alla situazione precedente, nel senso che là dove si allargano i casi delle incompatibilità certo si fa un passo in avanti, o qui dove appunto si introduce il fatto dell'assegno, o quanto previsto dal punto 2) dell'art. 3 della legge 12 dicembre 1966, o il problema dell'aspettativa obbligatoria; è indubbio che si introduce un minimo di chiarezza in più della situazione precedente, però rimane sul piano ugualmente del compromesso.

Abbiamo già detto e ripetiamo che un voto significativo e positivo a queste leggi avrebbe il significato di convalidare una logica e un comportamento dei partiti di maggioranza, che non possiamo invece che denunciare, ma anche un "no" equivarrebbe a respingere pure dei momenti limitati della casistica che si è ampliata dal punto di vista della incompatibilità e anche della disciplina che si è voluto dare a questo rapporto tra consigliere regionale e dipendente di alcuni enti pubblici sul piano almeno del

trattamento economico e del rapporto giuridico. Per cui, ripeto, proprio perchè non accettiamo la logica, ma riteniamo estremamente limitate le innovazioni introdotte, il nostro gruppo conferma il suo voto di astensione.

PRESIDENTE: Ha la parola il cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): On. Presidente, c'è un climaterio nella discussione della presente legge, un climaterio ricorrente, perchè giustamente il collega che mi ha preceduto ha fatto notare come questa Assemblea si sia trovata più volte di fronte al problema e più volte abbia assunto decisioni difformi o nel rinvio o nelle modifiche lievi o nel dover inghiottire il boccone amaro. Evidentemente perchè non si è mai ragionato in termini di moralità e di convenienza e di opportunità, ma solo in termini di correnti, o di situazioni particolari, che all'interno dei singoli partiti si andavano confermando. Non c'è dubbio che non è ammissibile in questo settore differenziazione alcuna fra i cittadini, e non è concepibile che la carta dei lavoratori sancisca determinati provvedimenti in confronto di chi propone la propria candidatura, e debbano essere sottesi, annullati, sovvertiti da altre disposizioni che riguardano cittadini che si trovano a lavorare in situazioni completamente diverse. Di fronte al mandato parlamentare, per lo meno di fronte al mandato parlamentare, tutti abbiamo da essere uguali. Ecco perchè non ci sentiamo, partendo da questo principio, in alcun modo favorevoli alla presente legge, all'insieme delle leggi che questo Consiglio è chiamato a votare. In quanto una volta ancora non certo si cerca di raggiungere la uniformità dei diritti-doveri, ma si introducono discriminazioni nei diritti-doveri. Discriminazioni che trovano comunque il Consiglio regionale propenso a porre limiti per quelle che dovrebbero essere invece delle disposizioni restrittive, limiti dettati una

volta ancora da interessi di parte, non certo dalla presenza rigida in noi di quelli che sono i diritti dei cittadini. E allora non possiamo certamente condividere l'impostazione di chi vuole il diritto all'elettorato passivo, contingentato a seconda del datore di lavoro. Tutti i cittadini debbono possedere il diritto di partecipare alla vita politica, eventualmente ciò che va regolato con legge precisa, severa, sono gli obblighi di incompatibilità; ogni cittadino può adire alla carica pubblica, evidentemente non può esercitare il mandato, se non a determinate condizioni. E queste condizioni devono trovare dal legislatore regionale attenta considerazione, affinché la garanzia di partecipare alla vita politica regionale sia a tutti consentita, ma entro norme precise, che non permettano la commistione degli interessi. Ora questa non è stata la impostazione data dalle presenti leggi dalla Giunta regionale. Certo è che, proprio per queste considerazioni, ci desta meraviglia che per essere presidente della Repubblica o essere deputato nazionale basti saper leggere e scrivere, mentre per concorrere al posto di custode carcerario bisogna se non altro non avere per tre generazioni delle persone che abbiano dato in famiglia segno di squilibrio mentale. Ora questa condizione non è chiesta per adire alla massima magistratura della Repubblica. Incominciamo quindi già all'interno della legislazione nazionale a porre i distinguo fra i cittadini, distinguo che non devono assolutamente esistere. Ecco perchè noi ci troviamo in posizione non dico di reiezione, ma di pacifica neutralità, di fronte a quello che la on. Giunta ci ha ammannito, e quindi il voto nostro non può essere che voto di astensione, naturalmente astensione accompagnata dall'invito caldo di rivedere e riconsiderare tutto il problema, per istituire finalmente, anche nell'ambito delle Magistrature supreme, il diritto per il cittadino di adire in quella uniformità e quella uguaglianza che purtroppo

oggi giorno viene largamente disattesa. E' evidente che nella ricerca politica, che ha ispirato il disegno di legge, diverse sono state le impostazioni; la on. Giunta è presa dal desiderio e dice di garantire a un maggior numero di cittadini la possibilità di esercitare il mandato di consigliere regionale; le opposizioni fanno osservare che il mandato di consigliere regionale deve pur ricadere sotto determinati vincoli. Non è, in altri termini, possibile che la Giunta provinciale all'interno della propria burocrazia sforni in getto continuo gli assessori e i sindaci dei comuni, perchè altrimenti la ripartizione dei poteri viene in questo modo a scomparire. In realtà la Giunta provinciale, organo di controllo e di vigilanza, esercita l'amministrazione attiva e diretta tramite i propri dipendenti, che non hanno limite alcuno a candidare alla carica di sindaco e alla carica di assessore. Ecco il motivo per il quale avvengono le confusioni che avvengono e anche si determinano quegli svincolamenti al di fuori di una corretta interpretazione della legge, che non possono essere consentiti. Pertanto, da queste due posizioni antitetiche noi crediamo che la posizione retta e giusta sia la nostra, l'atteggiamento nostro non può essere che quello di astensione, anche perchè, se non altro, in confronto alle leggi passate, un certo limite a questa possibilità dell'esecutivo di prevaricare nell'amministrazione diretta viene in un qualche modo assicurato.

PRESIDENTE: Ha la parola il cons. Ricci.

RICCI (P.S.I.): Grazie, signor Presidente. Credo che sia doveroso un accenno anche da parte nostra, come presentatori di una relazione di minoranza sul pacchetto di leggi che hanno formato oggetto di questo argomento, tanto delicato per un certo verso e dibattuto per l'altro, sui problemi dell'ineleggibilità e dell'in-

compatibilità alla carica di consigliere regionale e di sindaco dei comuni capoluogo. Io vorrei ricordare un attimo, se il signor Presidente e i signori colleghi mi permettono, che il primo discorso che ho ascoltato in Consiglio regionale, dopo il nostro insediamento, dopo la nostra convalida, è stato quello delle difficoltà interpretative della norma che regolava l'elezione dei consiglieri regionali, il problema dell'incompatibilità e dell'ineleggibilità, e c'è stato un discorso dell'allora presidente Kessler, — penso che rappresentasse per lo meno la sua maggioranza, — in cui c'era l'impegno politico, l'assicurazione che sarebbe stata fatta chiarezza, anche perchè in occasione di questa legislatura, partita nel '73, sono nati casi abbastanza macroscopici di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica che noi rivestiamo. Purtroppo l'impegno, — del resto il collega e compagno Manica l'ha già riferito nei suoi interventi, — è venuto meno. La proposta socialista, la n. 48 se non vado errato, che ha tentato di essere provocatoria perchè si faccia chiarezza prima dello scadere del mandato di questo impegno assunto, non da noi ma dalla maggioranza, da noi sottoscritto, avvalorato, perchè era necessario farlo, la proposta socialista, dicevo, non ha ottenuto certamente il risultato che si aspettavano i socialisti e quanti volevano vedere chiaro nel mondo dei cosiddetti politici.

E pertanto la maggioranza, con quelle proposte che sta approvando e che sta facendo approvare dal Consiglio, venendo meno ad alcune enunciazioni, ad alcuni principi che erano pur affiorati nella originale proposta della Giunta, ma che poi sono stati contemperati con le esigenze dei commissari, viene meno a questa esigenza di fare chiarezza. E c'era nella relazione di minoranza, presentata dal sottoscritto, a nome del gruppo socialista, una proposta che pure si incernierava nell'esigenza di rispettare il diritto soggettivo del cittadino ad esercitare il

suo diritto di elettore passivo, pertanto ad avere il diritto di essere eletto, se non si voleva accettare la globalità della proposta che pur vige nel resto del territorio nazionale, della 108, — e la nostra proposta, la proposta presentata dal collega Manica, a nome del gruppo socialista, pur la riduceva — c'era dunque una proposta alternativa, che io personalmente avevo cercato di introdurre, vista la resistenza al disegno di legge socialista, quella di correggere un grado di incompatibilità se incompatibilità effettiva esiste. Questo certamente non è stato accolto ed oggi molto tristemente, se non per dire ridicolamente, ci siamo trovati con una legge votata prima del mezzogiorno, abbastanza affrettatamente, ad escludere una ottantina di nostri concittadini dal diritto di farsi eleggere in Consiglio regionale o alla carica di primo cittadino dei capoluoghi, abbastanza ridicolo per parte nostra e a giudizio nostro. Sarebbe stato molto più corretto parlare non di ineleggibilità, ma di una effettiva incompatibilità ad assolvere la carica politica, con tutte le esigenze che questo impegno pretende, con tutta la libertà che al politico deve essere data, levandolo ed esonerandolo da condizionamenti che più spesso derivano per questioni e personali e settoriali e clientelari, lo sappiamo benissimo. Pertanto, noi non possiamo essere d'accordo su questo pacchetto di leggi che la Giunta regionale propone, perchè abbiamo intravisto nelle varie proposte elaborate anche con una certa difficoltà, certe disposizioni, certe norme che potrebbero avere, se non nome e cognome, per lo meno la misura del vestito, se non quella delle scarpe. E questo non ci sembra il modo più corretto di stabilire veramente un ruolo per i politici perchè possano tentare per lo meno di recuperare quel certo grado di credibilità, che oggi, — penso ve ne siate tutti accorti, — hanno perso. Io credo che l'impegno che comportà il nostro mandato, il mandato politico, tutti i mandati politici,

logicamente a seconda delle rilevanze, l'impegno che può derivare dai vari uffici, pretende un assolvimento che possa essere esonerato dal farsi condizionare di giorno in giorno, di volta in volta dalle varie vicende che ad ognuno di noi incombono.

Io credo pertanto che non s'è risolto anche in questa occasione il problema di assegnare condizione e collocazione al politico, che deve assumere responsabilità spesse volte ingrate e antipopolari, e che spesse volte deve essere costretto a fare il conto con il proprio partito, con le proprie necessità e con il proprio partito, con le proprie necessità con: il proprio tornaconto, o con il tornaconto che la parte politica rappresenta. Anche questa volta s'è svincolato in maniera evidente, veramente non apprezzabile, da questo impegno che pur ci si era dati, che il Consiglio regionale s'era dato, anche all'insediamento di questa legislatura.

Non possiamo pertanto che riconfermare la nostra assoluta contrarietà a questo modo di legiferare sull'argomento, che potrebbe qualificarsi una volta tanto; e pertanto riconfermiamo la piena convinzione per quanto abbiamo detto, riconfermando il nostro no a questa legge, come no a tutta la legge introdotta dalla Giunta regionale, per fare chiarezza in un argomento dove chiarezza non s'è voluta fare.

PRESIDENTE: La parola al cons. Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): Ich ergreife das Wort, nur um eine klärende Aussage machen zu können. Wir haben lange in der Kommission über den Inhalt dieses Gesetzes herumgestritten. Die Sozialisten und auch die Kommunisten waren immer der Meinung, man sollte sämtliche Landesangestellte und Regionalangestellte als nicht wählbar deklarieren, also sie sollten sozusagen nicht kandidieren dürfen, wenn sie nicht vorher diese Stelle aufgegeben haben. Was

hätte man da erreicht? Man hätte erreicht, daß man auf Landesebene heute ungefähr vier — fünf tausend Leute vom passiven Wahlrecht ausschließt, denn man kann von diesen Leuten ja nicht verlangen, daß sie ihren Posten aufgeben, um ins Ungewisse zu tappen. Morgen, wenn einmal die Sanitätsreform durchgezogen ist und wenn einmal die Krankenkassen auf die Provinz übergehen, dann dürften es auf Landesebene ungefähr sieben, acht oder so etwas tausend sein; auf Regionalebene wären es 15.000, 16.000, 17.000 Leute, oft wertvolle Leute, die von der Kandidatur ausgeschlossen würden. Das haben wir für ungerecht befunden und deswegen haben wir die Unvereinbarkeit vertreten und nicht die Nichtwählbarkeit. Was haben wir damit getan? Nichts anderes, als was für alle anderen Arbeiter in der Wirtschaft gilt; jeder kann kandidieren ganz unabhängig vom Posten, den er bekleidet und jedem wird, aufgrund des Arbeiterstatutes, der Posten auch erhalten, der Arbeitsplatz wird ihm erhalten, reserviert, garantiert. Wenn er nach seinem Mandat wieder zurückkehren will, dann hat er das Recht aufgrund des Arbeiterstatutes seine Arbeitsstelle wieder anzutreten. Dasselbe haben wir auch hier vorgesehen. Also wir haben eine ziemlich klare Regelung vorgenommen.

Was haben wir noch getan? Wir haben die Diktion, wie sie früher im Regionalgesetz enthalten war, wo es geheißen hat, daß gewisse Amtsleiter nicht wählbar sind, diese Bestimmung haben wir genauer definiert und haben im vorhergehenden Gesetz, das wir schon verabschiedet haben, gesagt, daß die Generaldirektoren, Generalinspektoren nicht wählbar sind. Somit ist nun Klarheit geschaffen, was die Nichtwählbarkeit betrifft.

Nun sagt Kollege Virgili: Ein Regional- oder ein Landesangestellter kann seine Position ausnützen, um in den Landtag bzw. Regionalrat hineinzukommen. Aber wenn wir schon die Spitzenfunktionäre als nicht wählbar deklariert

haben (also die können nicht antreten, solange sie ihr Amt beibehalten), ja, die kleinen Funktionäre werden wohl kaum über ihr Amt erreichen, so viel Stimmen zu bekommen, daß sie in den Landtag hineinkommen.

Es ist noch etwas vom Kollegen Virgili angeprangert worden. Er sagt: Nicht nur in den Landeshauptstädten sollte man vorsehen, daß der Bürgermeister von Amts wegen in den Wartestand versetzt wird, ohne Bezüge selbstverständlich, sondern auch in den Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern. Ich finde da einen Widerspruch in der Partei, welcher der Kollege Virgili angehört. Denn seinerzeit, wo wir über die Bezüge zugunsten der Bürgermeister gesprochen haben, wurde immer von dieser Seite behauptet, die Bezüge seien zu hoch. Heute, wo man für die Bürgermeister auch in den Gemeinden mit über 10.000 Einwohnern, nur eine bescheidene Aufwandsentschädigung vorsieht, kann man nicht jetzt im Gesetz dekretieren: Bei seiner bescheidenen Aufwandsentschädigung muß er von Amts wegen in den Wartestand versetzt werden ohne Bezüge. Damit würde man die Leute nur schädigen. Wenn so etwas auf Staatsebene wäre, Kollege Virgili, wie würde es jetzt hier genehmigen, dann glaube ich nicht...

Unterbrechung

DALSASS (S.V.P.): ... Ich spreche von Bürgermeistern, nicht von Landtagsabgeordneten. Ja, Sie haben gerade vorhin behauptet: Auch diejenigen, die Bürgermeister in den Städten oder Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern sind, sollten von Amts wegen in den Wartestand versetzt werden. Das ist ein Widerspruch. Ich sage Ihnen nur eines: Wenn so eine Bestimmung auf Staatsebene gelten würde, daß ein Bürgermeister auch einer großen Stadt von Amts wegen in den Wartestand versetzt wird ohne Bezüge,

dann wäre vielleicht in Rom der heutige Bürgermeister Prof. Argan auch nicht Bürgermeister, denn er bezieht auch seine Bezüge, ist nicht von Amts wegen ohne Bezüge in den Wartestand versetzt worden. Daß dieses Gesetz ein Kompromiß ist...

PRESIDENTE: Non interrompere, Consigliere Virgili! Ognuno ha il diritto di parlare.

DALSASS (S.V.P.): Jeder kann seine Meinung äußern, Herr Kollege, ich habe Sie auch nicht unterbrochen.

Sicher ist dieses Gesetz ein Kompromiß. Aber warum ist dieses Gesetz ein Kompromiß? Nicht, weil es die Mehrheitsparteien so wollen, sondern weil wir über den Status der Staatsangestellten zum Beispiel nicht befinden können; wir können nur über den Status der Angestellten in der Provinz, in der Region befinden, für die ist die Regelung ziemlich hart und klar. Für die Staatsangestellten können wir nichts tun. Vielleicht wäre es doch einmal möglich, daß die großen Parteien im Parlament eine ähnliche Regelung auch für die Staatsangestellten erreichen könnten. Da hätten die Kollegen, die einer so großen Partei im Parlament angehören, eine große Aufgabe zu erfüllen. Man möge endlich auch für die anderen Angestellten diese Regelung erreichen. Dann wäre der Kompromiß eigentlich nicht mehr gegeben. Dann wäre die Regelung für alle gleich... Aber was wir da vorgesehen haben, ist nichts anderes — das möchte ich unterstrichen haben —, als was das Arbeiterstatut für jeden anderen Arbeiter auch vorsieht und garantiert.

Nachdem ich dies geklärt habe, möchte ich selbstverständlich auch hinzufügen, daß die Südtiroler Volkspartei diesem Gesetzentwurf zustimmen wird!

(Prendo la parola soltanto per fornire un

chiarimento. In commissione abbiamo dibattuto molto sul contenuto di questa legge. I socialisti ed anche i comunisti sono sempre stati dell'opinione di dichiarare ineleggibili indistintamente tutti dipendenti provinciali e regionali, vale a dire di non permettere una loro candidatura, a meno che gli interessati rinuncino al loro posto di lavoro. In questo modo avremmo escluso a priori a livello provinciale circa 4.000 o 5.000 persone dall'elettorato passivo, non potendo pretendere che detti dipendenti rinuncino, per un avvenire incerto, al loro posto di lavoro. Un domani, attuati la riforma sanitaria ed il passaggio del personale delle casse di malattia alla Provincia, detto numero salirebbe a 7 o 8.000 circa, mentre in tutto il territorio regionale le persone escluse raggiungerebbero punte oscillanti tra le 15.000 e le 17.000 unità, senza considerare che spesso si tratta di elementi di valore. Una simile norma ci è apparsa ingiusta, per cui abbiamo insistito sull'incompatibilità e non anche sull'ineleggibilità, adeguandoci in sostanza alla normativa, che disciplina la materia per tutti i lavoratori del settore privato; tutti possono candidare indipendentemente dal posto di lavoro, che viene riservato, come garantisce lo statuto dei lavoratori. A termine del mandato l'interessato può quindi, se lo desidera, ritornare alla sua abituale occupazione. Quanto testè esposto è contenuto in questo progetto di legge, con il quale intendiamo creare una chiara regolamentazione.

Che cosa abbiamo fatto ancora? Abbiamo definito meglio la dizione, inserita a suo tempo nella legge regionale, che prevedeva la ineleggibilità di certi capi-ufficio, per cui nella legge approvata precedentemente, tale limitazione è stata posta per i direttori ed ispettori generali, per cui il provvedimento risulta chiaro per quanto riguarda la ineleggibilità.

Il collega Virgili afferma che un dipendente

regionale o provinciale può sfruttare la sua posizione per essere eletto consigliere provinciale, rispettivamente regionale. Avendo però escluso dalla candidatura i massimi funzionari, che non possono pertanto far parte dell'elettorato passivo durante il periodo di servizio effettivo, i funzionari minori ben difficilmente riusciranno a raccogliere così numerosi consensi da riuscire eletti consiglieri provinciali... per la loro particolare posizione.

Un'altra cosa è stata stigmatizzata dal collega Virgili e cioè che non soltanto i sindaci dei capoluoghi di provincia, ma anche quelli dei centri con più di 10.000 abitanti andrebbero collocati d'ufficio in aspettativa, naturalmente senza assegni. In queste affermazioni vedo una contraddizione nel partito, a cui appartiene, in quanto al momento della trattazione del provvedimento legislativo concernente le indennità di carica a favore dei sindaci, le affermazioni, che quest'ultime erano troppo elevate, provenivano proprio da quella parte. Prevedendo oggi anche nei comuni con più di 10.000 abitanti una modesta indennità di carica a favore del sindaco, non è possibile imporre con una legge il forzato collocamento in aspettativa dell'interessato, danneggiandolo. Se una simile norma, che ci accingiamo ad approvare, fosse stata emanata a livello nazionale, collega Virgili, non credo...

Interruzione

DALSASS (S.V.P.): ... parlo di sindaci, non di consiglieri provinciali. Sì proprio poco ffa' Lei ha affermato che i sindaci delle città e dei comuni con più di 10.000 abitanti sarebbero da collocarsi d'ufficio in aspettativa.

Qui sta la contraddizione. Se simile norma, mi permetto di dirlo, fosse prevista dalla legislazione nazionale, vale a dire il forzato colloca-

mento in aspettativa, naturalmente senza assegni, dei sindaci delle grandi città, forse l'attuale primo cittadino di Roma, Prof. Argan, non sarebbe sindaco; egli percepisce i propri emolumenti e non è stato posto d'ufficio in aspettativa. Che questa legge sia un compromesso...

PRESIDENTE: *Non interrompere, consigliere Virgili! Ognuno ha il diritto di parlare.*

DALSASS (S.V.P.): *Ognuno può esprimere la propria opinione, signor collega, anch'io non La ho interrotta.*

Certo, questa legge è un compromesso. Ma perchè? Non per volontà dei partiti di maggioranza, ma per il semplice motivo che non possiamo decidere sullo stato dei dipendenti statali, dovendoci limitare agli impiegati delle Province e Regione, per i quali questa regolamentazione è piuttosto dura e chiara. Per i dipendenti dello Stato non possiamo fare nulla. Forse un giorno i grandi partiti del Parlamento riusciranno a regolamentare la materia in modo simile anche per gli impiegati dello Stato. In tal senso i colleghi, che appartengono ad un grande partito del Parlamento, avrebbero da adempiere un grande compito e si provveda quindi ad estendere questo ordinamento anche agli altri dipendenti. Il compromesso sarebbe eliminato automaticamente, in quanto il trattamento sarebbe uguale per tutti. Quanto da noi previsto null'altro è — lo desidero sottolineare — che la garanzia contenuta nello statuto dei lavoratori a favore di tutti coloro, che svolgono una attività dipendente nel settore privato.

Dopo aver chiarito questi punti, vorrei naturalmente aggiungere che lo S.V.P. si esprimerà a favore del progetto di legge in parola!)

PRESIDENTE: La parola all'assessore Bertorelle, per dichiarazioni di voto.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): La dichiarazione di voto può farla ogni consigliere.

PRESIDENTE: Scusi, assessore. Ogni consigliere, ogni membro del Consiglio regionale ha diritto di prendere la parola per dichiarazione di voto. E l'assessore Bertorelle prende la parola per dichiarazione di voto.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Penso che sia il caso di dire qualche cosa, non tanto per rispondere a quanto hanno detto i colleghi, perchè non è questa la sede, quanto per dire la soddisfazione della Giunta che, tramite mio, si esprime per l'approvazione di questi due disegni di legge. Nella relazione che abbiamo fatto a proposito della legge n. 50, abbiamo detto tutto l'iter che questi provvedimenti o che queste materie hanno avuto del '48 a questa parte. Se i colleghi dell'opposizione in particolare sono stati attenti e hanno letto la relazione, si sono resi conto che abbiamo fatto presente come nella prima legislatura il problema abbia avuto un'iniziativa non certo della Giunta, ma dell'opposizione, Cristoforetti, nella II legislatura, Scotoni, che non faceva parte della Giunta; nella IV legislatura, Raffaelli, che in quel momento non faceva parte della Giunta, e poi via via anche le iniziative presentate dalla Giunta e anche da altri consiglieri, Fronza, Lucianer e Paolazzi. Quindi, ciascuno può rendersi conto...

VIRGILI (P.C.I.): (Interrompe).

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): ... Ciascuno può rendersi conto, caro Virgili, di quello che è stato l'iter...

VIRGILI (P.C.I.): (Interrompe).

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): No, no, ciascuno può rendersi conto di quello

che è stato l'iter di questi provvedimenti lungo l'arco di circa 30 anni, e a questo punto, arrivati alla fine, io penso che possiamo anche esprimere e congiuntamente, lasciando da parte certe questioni che separano maggioranza da minoranza, possiamo anche esprimere una certa soddisfazione per essere arrivati, — adesso si esprimerà anche il Governo — per essere arrivati alla conclusione. Perché questa è una soddisfazione che interessa tutti, e che dovrebbe essere comunque. Quindi in questo quadro, a me sembra che le accuse rivolte alla Giunta, alla maggioranza in questo momento, di mistificazione, di provvedimenti ridicoli — Ricci —, di frutto di compromesso, ecc. siano veramente sprecati, quando tutti sono testimoni di quello che è stato votato. E io faccio una proposta, caro Ricci. Adesso faremo, attraverso il nostro ufficio stampa, una tabella comparativa di quelle che sono state le proposte della Giunta e di quelle che sono state le proposte dell'opposizione attraverso la proposta socialista, affinché ogni cittadino sia in grado di giudicare se questa è mistificante, se questa è ridicola, se è frutto di compromesso, o se, come riteniamo noi, l'aver inserito nella legge cinque grosse, grossissime incompatibilità non abbia voluto significare politicamente, prevedere per il consigliere che la sua azione sia tutta dedicata al Consiglio regionale, o se, viceversa, sia lasciato libero come lo poteva essere in altri momenti.

Dovrebbe essere recepito anche dalla stampa e dalla pubblica opinione che sono state tolte tutte le possibilità ai consiglieri e ai membri di Giunta, di partecipare ad organismi, al di fuori delle Giunte e dei consigli provinciali e regionali, e questo a me sembra un fatto veramente notevole. Secondo: l'aver previsto che non ci sia più differenza di trattamento fra dipendenti pubblici e dipendenti privati, l'aver applicato cioè le norme della legge n. 300 dello statuto dei lavoratori, come accennava il collega Dalsass,

pare anche a me un risultato indubbio, che va proprio sulla strada delle eliminazioni di tutte quante le forme di vantaggi o di privilegi che possono avere coloro che sono impiegati pubblici rispetto agli impiegati privati.

E' per questa ragione che io personalmente, superando ogni difficoltà e dimenticando quello che può essere stato detto qui, aggettivi usati e sprecati a mio parere, mi dichiaro soddisfatto di questo fatto, che, per conto mio, rappresenta un passo notevole in avanti del nostro Consiglio regionale.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola per dichiarazione di voto? Nessuno.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

Votanti 43

30 sì

4 no

9 schede bianche.

PRESIDENTE: Der Regionalrat genehmigt den Gesetzentwurf.

Il Consiglio regionale approva il disegno di legge.

Prego i signori consiglieri, i quali non abbiano da discutere, di prendere posto.

Ich bitte die Herren Abgeordneten Platz zu nehmen. Wer Besprechungen abzuhalten hat, möge dies bitte außerhalb des Sitzungssaales tun.

Wir kommen zu Punkt 7 der Tagesordnung: Gesetzentwurf Nr. 64: "Abänderung des Artikels 10 des Regionalgesetzes Nr. 12 vom 24. November 1976 betreffend Ergänzungsbestimmungen zur Krankenversicherung". Ich ersuche die Regionalregierung um ihren Bericht.

Passiamo al punto 7 dell'ordine del giorno: *disegno di legge n. 64: "Modifica all'articolo 10 della legge regionale 24 novembre 1976, n. 12, contenente norme integrative dell'assicurazione di malattia"*.

Prego l'assessore Carli di leggere la relazione della Giunta.

CARLI (Assessore regionale previdenza enti sanitari - D.C.): Il presente disegno di legge tende a precisare la portata dell'art. 10 della legge regionale 24 novembre 1976 n. 12 contenente norme integrative dell'assicurazione di malattia.

La menzionata norma statuisce, in linea generale, che "i contributi erogati alle Casse mutue provinciali di malattia ai sensi del presente titolo non vengono presi in considerazione ai fini della determinazione della quota delle entrate delle Casse, da versare al Fondo Nazionale per l'assistenza ospedaliera ai sensi dell'art. 14, n. 1, del decreto legge 8 luglio 1974 n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974 n. 386".

In sede di controllo sulla legge regionale contenente norme integrative dell'assicurazione di malattia, esercitato dal Governo ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale, è stato rilevato, da parte del Ministero del Tesoro e della Previdenza del Consiglio di Ministri, che la generica formulazione dell'art. 10 avrebbe dovuto ingenerare la conseguenza del mancato versamento al Fondo Nazionale per l'assistenza ospedaliera di tutti i contributi versati alle Casse mutue provinciali di malattia, ai sensi del titolo I della legge, anche per la parte non diretta ad assicurare forme assicurative diverse dall'assistenza ospedaliera.

Pertanto da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato dato corso al visto della legge regionale in oggetto, promulgata dal

Presidente della Giunta regionale in data 24 novembre 1976 a condizione che la formulazione dell'art. 10 venisse precisata, con apposita norma legislativa, nel senso di stabilire che i contributi da prendere in considerazione ai fini della determinazione della quota da versare al Fondo Nazionale per l'assistenza ospedaliera ai sensi della legge statale 17 agosto 1974, n. 386 sono quelli versati alle Casse mutue provinciali di malattia per la parte che non si riferisce all'assistenza ospedaliera.

Di conseguenza è stato approntato il presente disegno di legge che, sostituendo l'art. 10 della legge regionale 24 novembre 1976, n. 12, individua esattamente i contributi erogati alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano che non vengono presi in considerazione ai fini della determinazione della quota delle entrate delle Casse da versare al Fondo Nazionale per l'assistenza ospedaliera.

La Giunta confida che il Consiglio vorrà accordare la propria approvazione alla presente iniziativa.

PRESIDENTE: La parola al cons. Sembenotti per la lettura della relazione della II commissione legislativa.

SEMBENOTTI (P.P.T.T.): Il disegno di legge, sottoposto all'esame della Commissione legislativa nella seduta del 1 marzo c.r.a. è stato approvato all'unanimità, con una lieve modifica di carattere formale, tendente a rendere più chiaro il testo di legge. Detta modifica consiste nel premettere la parola "anche" alla parola "mezzi".

Il disegno di legge viene ora sottoposto all'esame del Consiglio regionale.

PRESIDENTE: Die Generaldebatte ist eröffnet. Wer meldet sich zu Wort. Niemand. Die Generaldebatte ist geschlossen. Wir stimmen

über den Übergang zur Sachdebatte ab. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltung? Einstimmig genehmigt.

Il dibattito generale è aperto. Chi chiede la parola? Nessuno. Il dibattito generale è chiuso.

Votiamo per il passaggio alla discussione articolata. Chi è favorevole? Contrari? Astenzioni? Approvato all'unanimità.

Articolo unico

L'articolo 10 della legge regionale 24 novembre 1976, n. 12 è sostituito dal seguente:

“I contributi erogati alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano ai sensi del presente titolo non vengono presi in considerazione ai fini della determinazione della quota delle entrate delle Casse da versare al Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, ai sensi dell'articolo 14 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264 convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, per la parte in cui non sono diretti ad assicurare anche i mezzi per l'estensione dell'assistenza ospedaliera”

Wer meldet sich zu Wort? Niemand. Nachdem es sich nur um einen Artikel handelt, wird eine einzige Endabstimmung über das ganze Gesetz durchgeführt.

Chi chiede la parola? Nessuno. Trattandosi di un articolo unico vi sarà un'unica votazione su tutta la legge.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Votanti 45

39 sì

2 no

4 schede bianche

Der Regionalrat genehmigt das Gesetz. Wir kommen zu Punkt 9 der Tagesordnung: Gesetzentwurf Nr. 70: “Änderung zum Haushaltsvoranschlag für das Rechnungsjahr 1977 (erste Maßnahme)”. Ich ersuche die Regionalregierung um ihren Bericht.

Il Consiglio regionale approva il disegno di legge.

Siamo al punto 9 dell'ordine del giorno: Disegno di legge n. 70: “Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977 (Primo provvedimento)”.

Prego la Giunta regionale di voler dare lettura della relazione.

La parola al Presidente della Giunta, per la lettura della relazione.

MARZIANI (Presidente G.R. - D.C.): Con l'unico disegno di legge si provvede a rendere operante, mediante la necessaria variazione di bilancio, la legge regionale 22 gennaio 1977, n. 1, che autorizza la spesa di lire 150 milioni per l'acquisto di attrezzature speciali a favore dei corpi dei vigili del fuoco volontari.

L'onere ricade sull'esercizio 1976 ed il relativo importo viene iscritto a spareggio del bilancio 1977 a sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64. In conseguenza dell'iscrizione a spareggio viene resa indisponibile, a titolo compensativo, una aliquota di pari ammontare dell'avanzo dell'esercizio 1976.

PRESIDENTE: La parola al cons. Sembenotti per la lettura della relazione della II commissione legislativa.

SEMBENOTTI (P.P.T.T.): Nella seduta del 1 marzo 1977 la II Commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge, che autorizza la somma di lire 150 milioni, per l'acquisto di attrezzature speciali a favore dei Corpi dei vigili del fuoco volontari.

Il disegno di legge è stato approvato a maggioranza (astenuito il cons. Crespi).

Si trasmette ora all'esame del Consiglio regionale.

PRESIDENTE: Die Generaldebatte ist eröffnet. Wer meldet sich zu Wort? Niemand. Die Generaldebatte ist geschlossen. Wir stimmen ab über den Übergang zur Sachdebatte. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltung? Der Übergang ist einstimmig genehmigt.

Il dibattito generale è aperto. Chi chiede la parola? Nessuno. Il dibattito generale è chiuso. Votiamo per il passaggio alla discussione articolata. Chi è favorevole? Contrari? Astenzioni? Il passaggio è approvato all'unanimità.

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1977 è introdotta la seguente variazione:

Titolo I - Spese correnti

in aumento

cap. n. 1540	(di nuova istituzione) Contributo straordinario ai Corpi volontari dei Vigili del fuoco per l'acquisto di attrezzature speciali (legge regionale 22 gennaio 1977, n. 1)	<u>L.150.000.000</u>
--------------	--	----------------------

Metto in votazione l'art. 1: è approvato all'unanimità.

Art. 2

all'onere di lire 150 milioni si fa fronte ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una corrispondente aliquota del fondo iscritto al cap. n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1976, come disposto con l'art. 3 della legge regionale 22 gennaio 1977, n. 1.

Metto in votazione l'art. 2: è approvato all'unanimità.

Erklärungen zur Stimmabgabe? Keine. ich mache aufmerksam, daß bei der folgenden Abstimmung, nachdem es sich um ein Haushaltsgesetz handelt, um eine Bilanzänderung, getrennt nach Landtagen abgestimmt wird. Zuerst stimmt die Provinz Bozen und dann die Provinz Trient ab.

Si deve votare separatamente Provincia di Trento e Provincia di Bolzano, perchè si tratta di variazioni di bilancio.

Ich bitte um Verteilung der Stimmzettel für die Provinz Bozen.

Prego distribuire le schede per i consiglieri della Provincia di Bolzano.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

Consiglieri della Provincia di Bolzano:
Votanti 27 - maggioranza richiesta 18
25 sì
2 schede bianche.

Consiglieri della Provincia di Trento:
Votanti 18 - maggioranza richiesta 10
14 sì
2 no
2 schede bianche.

Der Regionalrat hat den Gesetzentwurf nicht genehmigt. Die Bilanzänderung wird dem zuständigen Organ zur Genehmigung zugewiesen werden.

Die Sitzung ist geschlossen. Der Regionalrat tritt morgen, wie in der Einladung vermerkt, um 10 Uhr zusammen.

Il Consiglio regionale non approva il disegno di legge. La variazione al bilancio verrà trasmessa all'organo competente per la sua approvazione.

La seduta è chiusa. Il Consiglio regionale si riunisce domani alle ore 10, come risulta dalla convocazione.

Informo i membri della Commissione di convalida che probabilmente — non so ancora nulla di preciso perchè il presidente Vettorazzi è malato, la commissione sarà convocata domani alla fine della seduta del Consiglio regionale.

La seduta è tolta.

(Ore 16.40).

